DIMOSTRAZIONE

DELLE RAGIONI

Sull'eſpoſto in un Memoriale umiliato alla M. del noſtro Sovrano

P E R

Li diſcendenti della Famiglia Gerbaſio.

J. M. J.

I. Introduzione.

QUalunque egli sia il valore, e la misura delle intraprese degli uomini, esse vanno nel di loro incerto cammino ordinariamente accompagnate dalla speranza, e dal timore. E siccome questo abbatte l'alma co' suoi dubbj frequenti, ed impossibile le fa vedere il fine, che aspetta; così quella lo spirito sublima, e feliciſſimo il riuscimento le prevede; sicchè, combattuto così, ed agitato, non sa a qual partito l'infelice appigliarsi. Ora trema all'aspetto di quelle torbide immagini di timore, ed ora si consola al rapido volo della speranza, che lo lusinga. Cede finalmente il primo alla seconda, e fatta in tal guisa l'anima coraggiosa siegue solo la speranza, sbandeggiando affatto ogni contumace timore.

Non altrimente è accaduto a D. Oviddio, a D. Antonio, e ad altri di Gerbasio. Le pessime circostanze, nelle quali si ritrovano essi miseramente situati, e 'l vivo desiderio, che hanno sempre alimentato di rilevarsi da una trista folla di mali, ha tenuto loro lunga stagione sospesi, per decidere, se doveano, o no determinarsi ad intraprendere un litigio per vendicare que' beni, che devono a buon dritto conseguire dal Monte di Gerbasio: Conciossiachè l'im

pazienza, che aveano di ristorarsi dai gravi danni, faceva loro sperare; che posta la giustizia della meditata impresa, ne avrebbero certamente riportato quel fine, che si auguravano. La potenza de' loro contradittori facevali temere; che non avendo essi armi corrispondenti alle loro, sarebbero andati senza meno a soccumbere. Ma poichè la ragione da un fianco, e la protezione del nostro graziosissimo Sovrano (D.G.) dall' altro, avvalorarono, e fecero innalzare il volo alle loro speranze, si vide in un momento vinto il timore, e scacciato. E buon per essi essere venuti una volta a capo di un tanto dubioso cimento; giacchè, se avessero portato più a lungo il loro ritegno di comparire in giudizio si sarebbero al certo renduti colpevoli di una pericolosa indifferenza, e si sarebbero ritrovati nel rischio di non poter più in conto alcuno riparare ad una miserabile, e lacrimevole fortuna. Vale a dire, che il grave bisogno, in cui sono, l' ha servito di spinta a farli riportare sopra di loro stessi un' anticipata vittoria, e l'obbliga loro malgrado ad una lite, che si avrebbero volentieri risparmiata. Essendo adunque così, son sicuri di riportarne compatimento da ognuno, e sperano, che si anderà questo tratto tratto accrescendo, come si avranno sotto l' occhio tutte quelle giuste cagioni, che rettificano la loro giustissima intrapresa.

NAR-

NARRATIVA DE' FATTI.

II.
Origine, divisione, e stato presente della Famiglia.

LA nobile Famiglia Gerbasio, della quale oggi ne sono li primi rappresentanti D. Oviddio, D. Antonio, e D. Francesco Paolo, si trova da più secoli situata in Montesano, luogo posto nel Principato Citeriore. Un ramo di questa passò ad abitare nella Città di Tolve, dove oggi esiste D.Giuseppe, e D.Antonio. Ella per la chiarezza de'suoi Natali si meritò nel 1531.dagli Eletti della nostra fedelissima Città una Carta, colla quale furono gl'individui di essa famiglia dichiarati *in perpetuum* nobili Cittadini Napoletani. Intorno a quest' epoca ancora conta l'acquisto de'Feudi Aldo, Spinazzo, e Marescotto. Visse per molto tempo unita la medesima in un solo stipite; ma poi avvenne nel 1594., ed in tempo propriamente di Geronimo seniore, che in due rami restasse divisa. Il primogenito discendente da Francescantonio figlio di Geronimo è appunto quello, che oggi si rappresenta dai nostri Clientoli. Il secondo discendente da Pirro ugualmente figlio del sudetto Geronimo finì coi RR. D. Pietro, e D. Antonio Gerbasio. Costoro tra pel merito del sangue, e tra per le loro rare qualità si acquistarono l'amicizia, e la confidenza de' più illustri personaggi de'loro tempi. D. Pietro fu senza meno uomo savio, onesto, e dabbene; ma D. Antonio, della di cui eredità si tratta, aveva uno spirito grande, e molto sodo, ed era fornito di tutti que' freggi, che debbono concorrere per adornare un' uomo di merito. Queste immagini ci ha lasciate di

lui

lui la fama, e si può agevolmente rilevare dall' istesso suo testamento, nel quale si leggeranno tanti testimonj di una tal verità, quanti furono i legati fatti a favore de' più grandi, ed intimi suoi amici, tra' quali contavasi un Presidente Argento, un Reggente Giovine, un Cardinale Spinelli, un Principe di Stigliano, un Principe di Marsico, ed altri. Se questi adunque erano li suoi amici, si può facilmente immaginare da ognuno, qual'era D. Antonio Gerbasio.

III. Qualità di D. Antonio Gerbasio, e suo testamento.

Risplendeva fra le sue virtù la prudenza principalmente, della quale volle egli appunto far uso per ben diriggere una disposizione a favore del proprio sangue, e diretta all'amore di Dio. I trascelti da lui dunque, per principali oggetti del suo testamento, furono prima i suoi congionti, e poi i poverelli. Saggia disposizione invero (1)! Poichè

(1) Ed essendo la principale intenzione mia, e del detto quondam D. Pietro mio amatissimo fratello, communicatami più volte in tempo vivea, di lasciare le nostre facoltà, e beni, così per avanzamento de' nostri parenti, benchè remoti, e de' loro figli, e discendenti mascoli *in perpetuum, & in infinitum*, acciò si avanzino nelle virtù, e delle femine, acciò possano commodamente monacarsi, e servire a Dio benedetto, come di altre opere pie; perciò mi è venuto in pensiere di fondare, ed eriggere delli miei beni, ed averi un Monte sotto l' auspicio, e protezione della Gloriosissima Vergine Maria Madre di Dio, da nominarsi il Monte di Pietro, e di Antonio Gerbasio, ed il frutto, che daranno le rendite di detto Monte, s' abbia da distribuire, e spendere del modo, che appresso ordinerò; Che perciò in vigore del presente mio testamento, e disposizione, ed in ogni miglior via voglio, ed ordino, che s' istituischi, conforme fondo, istituisco, ed eriggo il detto Monte sotto il detto titolo di Pietro, e di Antonio Gerbasio del

chè se la ragione del sangue, e tutte le leggi vogliono, che, morendo un congionto, lasci erede delle sue sostanze l'altro congionto più prossimo; essendo stato il principale oggetto della sua

del modo, e colle condizioni, e vincoli di sotto esprimendi a beneficio delli sudetti, ed altri, che di sotto ordinerò al godimento, e beneficio di detto mio Monte.

E perciò istituisco, e fo mio erede universale, e particolare il sudetto Monte, istituito da me sotto il detto titolo di Pietro, e di Antonio Gerbasio a beneficio delli sudetti, ed altri chiamando al godimento di esso; *Et omni modo meliori* istituisco miei eredi universali, e particolari gl'istessi da grado in grado chiamandi da me a beneficio, e commodo di detto Monte coll' infrascritti vincoli, condizioni, pesi, e legati, che di sotto ordinerò in tutti, e qualsivogliano miei beni, presenti, e futuri, mobili, e stabili, annue entrade, censi, nomi di debitori, danari contanti, oro, argento lavorato, ec. animali, suppellettili, eccetto l'infrascritti pesi, e legati, e particolare istituzione, qual voglio, che inviolabilmente si abbiano da eseguire, ed osservare giusta la sua serie, continenza, e tenore.

E perchè il principal sostegno di detto mio Monte è il buono indirizzo, e governo di esso, perciò istituisco mio erede fiduciario il Rev. Signor D. Giuseppe Torelli mio amatissimo, e strettissimo Parente con piena, e libera facoltà, al medesimo da me conceduta, durante sua vita, di vendere, ed alienare tutti li miei beni mobili, animali, oro, argenti lavorati, e non lavorati, industrie, esiggere anche per Banco, retrovendere per stabilire, reggere, ed amministrare detto Monte nella forma, che si dirà senza obbligo di darne conto, nè ragione a persona alcuna, nè ad alcun Tribunale secolare, o ecclesiastico, o precise alla Reverenda Fabbrica, sotto qualsivoglia pretesto, nè per visione, o revisione de' conti, nè per visita, nè in qualsivoglia altro modo, nè anche in vedere, se sia adempito l'ordinato da me, volendo, che l'amministratori a sua volontà, come cosa propria, fidando in tutto alla sua sperimentata bontà, e puntualità.

E dopo la morte di detto Signor D. Giuseppe, overo dopo che avrà

ſua diſpoſizione i proprj congionti ſcritti eredi; egli fu ſenza dubbio giuſto, e lodevole il fine di quello. Anzi non ſolo furono que' della famiglia Gerbaſio conſiderati, ed eletti da D. Antonio

avrà ordinato, e ſtabilito il Monte ſudetto, com' anco venduto li mobili, oro, argento, animali, induſtrie, ed il prezzo di eſſi impiegato in compra del modo, che infra ordinarò; non volendo però eſſo Signore D. Giuſeppe per il reſtante corſo di ſua vita amminiſtrare, voglio, che il detto mio Monte ſi abbia da governare, reggere, ed amminiſtrare dalli Reverendiſſimi Signori Canonico Penitenziere Maggiore, e Paroco della Venerabile Chieſa Arciveſcovile di Napoli, che *pro tempore* ſaranno, *conjunctim & non diviſim*, e dopo le loro morti ſuccedano al governo, ed amminiſtrazione del Monte ſudetto il Canonico Penitenziere Maggiore, e Paroco ſucceſſori *pro tempore* di detta Chieſa Archiveſcovile di Napoli *conjunctim*, *& non diviſim*, e così debbia ſempre oſſervarſi *in perpetuum*, *& infinitum*.

Delle commiſſioni, ed omiſſioni, che detti Governadori, ed Amminiſtratori *pro tempore* commetteranno, voglio, che non ſiano tenuti a darne conto alcuno, ſe non alla Maeſtà di Dio Signor Noſtro, e voglio, che per quanto ſpetta al governo, ed amminiſtrazione di detto Monte non abbia che fare, nè che contendere con detti Governatori, ed Amminiſtratori, alcun Tribunale, nè Eccleſiaſtico, nè Secolare, nè anche la Rever. Fabrica ſotto qualſivoglia preteſto, ancorchè utile al Monte, nè per viſione, nè reviſione de' conti, nè per viſita, nè in qualſivoglia altro modo, fidando in tutto alla loro coſcienza, e per l' incommodo, che detti Governatori, ed Amminiſtratori avranno per l' amminiſtrazione di detto mio Monte, li laſcio, cioè al detto Signor Canonico Penitenziere, che *pro tempore* ſarà, annui ducati 100., ed al detto Signor Paroco; che *pro tempore* ſarà, annui ducati 72. da percepirli dall' effetti del detto mio Monte precipuamente.

Voglio però, ed ordino, che dopo ſeguita la mia morte, da detto Signor D.Giuſeppe Torelli ſi debbia fare ſolenne inventario di tutto, e quanto ſi ritroverà nella mia eredità, affin-

nio per suoi successori; ma anche dal Chierico D. Pietro, il quale, essendo premorto al fratello, communicò a questi, in tempo che viveva, la sua volontà a di loro favore, siccome dichiara l'istesso

B Te-

affinchè serva per regola delle distribuzioni, che dovranno farsi in esecuzione della mia volontà.

E parimente voglio, che detto Signor D. Giuseppe Torelli dopo che averà venduto li beni mobili, ed il prezzo impiegato in compra del modo, *ut infra*, e posto in essere il detto Monte, durante la sua vita, o prima, le rendite, ed entrade di detto mio Monte s'impieghino, distribuischino, e spendino nell'infrascritta maniera, &c.

A tutti li figli mascoli nati, e nascituri da Nicola Gerbasio di Montesano Provincia di Salerno, da Capitan Egidio Gerbasio di Tolve, e dal Signor Filippo Gerbasio, e loro figli, e discendenti mascoli legitimi, e naturali, precedenti legitimo matrimonio *in perpetuum*, *&* *in infinitum*, che attenderanno allo studio in Napoli, o in Roma se li paghino, cioè in Napoli ducati 6. il mese, ed in Roma scudi sei il mese, quali studj s'intendano anche della Grammatica, e fino che averanno compito il corso della Legge, e volendosi dottorare, se li paghino ad ogn'uno, che si dottoreranno duc. 100. in Napoli, e dottorandosi in Roma se li paghino scudi 100., ed andando in prattica di Dottore, voglio, che detto sovvenimento mensale di ducati, o scudi sei *respective* se li continui per altri anni cinque dopo che sarà dottorato; voglio però, che le quantità sudette se li paghino precipuamente, purchè effettivamente attenderanno alli studj; e continueranno in prattica.

Ed a tutte le figlie femine, nate, e nascituri dalli detti Nicola, Egidio, e Filippo Gerbasio, e discendenti da essi *in perpetuum*, *&* *in infinitum*, che si vorranno monacare, se li paghino ducati 500. per ciascheduna per la dote, seu elemosina dotale, ed accadendo, che la dote solita darsi al Monistero; dove si monicheranno, importasse meno delli ducati 500., tutto il dippiù fino a detta somma di ducati 500. se li paghi per le spese e fornimenti di detto Monacato.

E tut-

Testatore nell' essordio della sua disposizione, Ebbe pensiero però D. Antonio Gerbasio di perpetuare la sua pingue eredità nella famiglia, e ne' suoi discendenti, e 'l miglior mezzo credette quello di eriggere un Monte, il quale anche istituì erede, spiegandosi però, che l'istituiva PER COMODO, E VANTAGGIO DE'SUOI CONGIONTI, e per maggior chiarezza istituì erede unitamente al Mon-

IV.
Fondazione del Monte per comodo, e vantaggio della Famiglia.

E tutto il dippiù delle rendite, ed entrade di detto mio Monte, voglio, che s' impieghi, e spendi annualmente la terza parte di esse in celebrazioni di Messe in quelle Chiese, che a detti D. Giuseppe, Governatori, ed Amministratori *pro tempore* successivamente pareranno, è piaceranno coll' elemosina d' un carlino l' una; e le due altre terze parti voglio, che se ne faccino elemosine a poveri vergognosi dell' ordine civile, che vivono in buona fama, e cristianamente; incaricandone le coscienze di detti Governatori, ed Amministratori del mio Monte, &c.

Item. Confidando intieramente nella prudenza, ed integrità del sudetto Signor D. Giuseppe Torelli mio amatissimo parente do, e concedo al medesimo D. Giuseppe la facoltà di eliggere li subalterni del Monte sudetto, ed a medesimi stabilire convenienti provvisioni, come ancora di stabilire il metodo, e formare le regole, colle quali si abbia da reggere, e governare detto Monte, però col consiglio del Regio Consigliere Signor D. Ferdinando Cammarota, si abbiano poi da osservare inviolabilmente *in perpetuum* da Signori Governatori di detto Monte.

Item. Istituisco eredi particolari li Signori Nicola, e Filippo Gerbasio in tutti i beni, effetti, e ragioni, che ho, tengo, e possiedo, ed in qualunque modo mi spettano, e possono spettare nella Terra sudetta di Montesano in equal parte, e porzione, con condizione, che morendo *quandocumque* ciascuno di essi senza figli legitimi, e naturali l' uno debbia succedere all' altro, con proibizione di perpetua alienazione, &c. chiamando li successori *in perpetuum*, *& in infinitum* per la linea mascolina, escluse le femine &c.

Monte gl'istessi suoi congionti colle clausole OMNI MELIORI MODO, IN PERPETUUM, ET IN FUTURUM, volendo con ciò fondare più tosto un fedecommesso, che un Monte, poichè in sostanza così era, non variando, se non che il nome. Vale a dire, che se fosse quì terminata la sua disposizione, sarebbe andata bene la faccenda: ma la forma, che poi gli piacque di dare a questa sua disposizione, è stata la cagione di tanti incomodi, *a quibus veritas debilitata, atque labefactata fuit*.

V.
Erede fiduciario, ed Amministratori.

Fece egli erede fiduciario D. Giuseppe Sacerdote Torelli, e dopo la morte di questo chiamò all'amministrazione del Monte eretto il Penitenziere Maggiore, e'l Piovano *pro tempore* della Chiesa Arcivescovale di Napoli. Lasciò così al primo, come ai secondi amplissima facoltà in ordine all'amministrazione di detto Monte, esentandogli ancora dal dovuto peso della reddizione de'conti. L'indole buona, e la maniera tenuta da D. Giuseppe Torelli fece su le prime vedere, che non si era D.Antonio Gerbasio ingannato, poichè, avendo quegli avuto moltissime conferenze col Testatore, prima di morire, su quest'articolo, sapeva benissimo, che l'eredità era de'congionti di quello. In fatti, essendosi i chiamati dal Testatore cominciati a dolere, non seppe negar loro cosa alcuna di quelle poche, che gli furono dimandate, e non ostante le ampie facoltà ricevute dal Testatore, e l'indipendenza da qualunque persona, o Tribunale; pure per discarico di sua coscienza, e per mettere in veduta un punto di dritto per

gli discendenti della famiglia chiamati al godimento del Monte, volle contro l' espresso comandamento del Testatore rendere il conto della sua amministrazione ad un Tribunale Supremo, come appresso più distintamente si dirà. Fino a questo punto adunque pare, che andasse bene la forma data dal Testatore alla sua disposizione, nè que' della famiglia seppero ulteriormente dolersene. Conoscevano benissimo, che tutto ridondava in di loro vantaggio, mentre ne avevano esperimentato gli effetti: e che, non avendo essi un bisogno preciso (poichè godevano allora un patrimonio ragionevole), era sempre buono avere un moltiplico, un fedecommesso, che serviva a perpetuare il lustro, e 'l comodo nella famiglia. Ma, come suole ordinariamente avvenire, che anche le cose più stabili, e ben ordinate vanno col progresso del tempo tratto tratto a scadere per que' cambiamenti, che la diversità del tempo istesso porta seco; così, essendo mancato lo scrupoloso, ed esatto erede fiduciario, e qne' primi Amministratori, andarono anche a crollare dalla loro base non ben' assodata li giusti regolamenti, e 'l modo, con cui si amministrava nel suo primo nascimento il nuovo Monte eretto.

VI. Nuovo sistema, e disordine introdotto da' nuovi Amministratori.

Cominciò a darsi da' successori Amministratori una diversa interpetrazione alla volontà chiara del Testatore, cominciata già ad eseguirsi, e si diede un altro aspetto all' ecomia del Monte, con formarsi un novello sistema di amministrazione. S' introdussero mille abusi. Si violò in somma affatto il volere

lere

ſere del Teſtatore, e ſi cominciarono finalmente a ſconoſcere gli eredi del ſangue chiamati al godimento di quelle rendite, ed i padroni ſteſſi del Monte. Impicciati adunque in tal guiſa gli affari del Monte da que' RR. Amminiſtratori, che ſuccedettero al Sacerdote D.Giuſeppe Torelli erede fiduciariò, graviſſimo fu il danno, e notabile il pregiudizio, che ne ſentivano i chiamati, coi quali ſi ſcuſavano con dire: che quello da loro ſi faceva, era per effetto della volontà del Teſtatore; e pure tutt' altro aveva queſti ordinato, ed eſſi ne avevano un recente documento nella condotta tenutaſi dal fiduciario Torelli, oltre a quello, che chiaro rilevaſi dalla iſteſſa diſpoſizione. Tanto è vero, che precorſe fin d'allora la fama, che D. Antonio Gerbaſio, compito appena il ſuo teſtamento, ſi avvide eſſere quello alquanto confuſo, e non ben' eſpreſſo in tutte le ſue parti, onde communicò a D. Giuſeppe Torelli la ſua preciſa intenzione, e diſſe eſſere quella del vantaggio della famiglia Gerbaſio nelle tre linee di Nicola, Filippo, e Capitano Egidio di Tolve, *in infinitum*, & *in perpetuum*.

VII. Dichiarazione di D.Giuſeppe Torelli.

Di ciò il detto D. Giuſeppe Torelli ne fece un' atto di ſolenne dichiarazione, quando volle ſpiegare l'articolo quinto (1) delle regole da lui formate,

(1) Nell' articolo V. delle regole del Monte ſi ſtabilì, che l'elemoſine da farſi non doveſſero paſſare la ſomma de' carlini 30. al meſe; onde il Signor D. Giuſeppe Torelli dichiarò per mezzo di uu' atto pubblico; che queſto non s' in-

mate, e lo regiſtrò fra quelle, e ne'libri del Monte. Ciò non oſtante ad onta della chiarezza della mente del Teſtatore, e delle dichiarazioni fatte dall' erede fiduciario, furono ſempre i congionti ſcacciati.

VIII.
D. Antonio Gerbaſio viene da Monteſano per cercar ſoccorſo agli Amminiſtratori.

Il primo, a cui riuſcirono più ſenſibili gli effetti degli errori, e delle ripugnanze di que' primi Amminiſtratori fu D. Antonio Gerbaſio figlio di D. Nicola nominatamente conſiderato, ed iſtituito dal Teſtatore; poichè avendo coſtui cominciato a ſentire i funeſti effetti di un'avverſa fortuna, fu nella neceſſità di ricorrere all' aſilo del Monte per godere i frutti di un fedecommeſſo a ſuo particolar favore fondato, e perchè coſtantemente credeva, che così per effetto della volontà di detto Teſtatore, come per l'eſperienza, che avea, attente le dichiarazioni, e le diſtribuzioni fatte dall'erede fiduciario, doveva effettivamente, e ſenza il menomo oſtacolo partecipare de' frutti di quello. Si partì adunque dalla ſua Patria, e ſi portò dai RR. Amminiſtratori, dai quali ottenne a titolo di carità l'aſſegnamento di undeci duc. al meſe.

intendeva per que' della famiglia, i quali dovevano eſſere conſiderati, e ſoccorſi ſecondo il biſogno, e ciò lo dichiarò per diſcarico di ſua coſcienza, ſiccome ſi ſpiega, e diſſe di più in quell' iſteſſa carta, che ſe mai le figliuole della famiglia non aveſſero avuto modo da poterſi mantenere in Moniſtero per poi monacarſi, fuſſero ſtate ſoccorſe dal Monte con un congruo menſuale aſſegnamento. Grande argomento in vero della volontà dichiarata del Teſtatore all' erede fiduciario.

mese. Oh fatalità! Come si dà un miserabilissimo assegnamento a titolo d'elemosina da sopra i frutti di un Monte così ricco a chi è uno degli usufruttuarj del medesimo, al Padrone di que' beni? Pensi ora ognuno, che ha senno, quali dovettero essere l'impazienze di quell' infelice, i trasporti, le angustie, ed i progetti, che andava seco stesso meditando. Si tacque non per tanto per qualche tempo. Finalmente pensò di mettere i RR. Amministratori in un secondo esperimento.

IX.
D. Antonio domanda il legato per monacar D. Marianna sua figlia, e risposta degli Amministratori.

Contava egli fra la sua famiglia più figli, alli quali faceva capo D. Marianna, cui risolvette di monacare; quindi tornò in Napoli, e domandò udienza ai Signori Penitenziere, e Piovano. Ma che! Le gravi cure spirituali (per disimpegnar le quali mancava, siccome manca il tempo a simili soggetti), e'l fastidio, che ricevevano dagl'impicci di una estranea cura, e più di ogni altro la ripugnanza, che avevano di trattare cogl'interessati del Monte, fece sì, che non potè riuscire per molti mesi al disgraziato D. Antonio avere udienza da essi Amministratori. Finalmente a capo di ben lungo tempo l' ottenne, e Dio sa con quanti mezzi. Domandò li ducati 500., legati alle femine della famiglia, per monacare la suddetta D. Marianna, e gli fu risposto, CHE AVESSE PRIMA PRODOTTO LE FEDI LEGALI DELL'INGRESSO NEL MONASTERIO, E DOPO SI SAREBBERO PAGATI. Proposizione piena d'ingiustizia; poichè avendo preveduto il caso D. Giuseppe Torelli, l' aveva, come si è notato, avvertito, e determina-

minato, e poi il testatore avea diversamente ordinato.

X.
Minacci di D. Antonio, e legge, colla quale se gli danno dagli Amministratori ducati 115. in conto del legato.

Ciò non ostante soggiunse D. Antonio, che egli non aveva, come supplire alle prime spese per farla entrare in Convento, onde, non entrando, non si poteva mai monacare. Inesorabili gli Amministratori davano sempre la stessa risposta. Si fece loro di più un' altra offerta (anche all'invano), cioè, che qual' ora essi dubitavano della fede di un Padre, potevano darglieli con partita di Banco vincolati per impiegarsi a tal' uopo. Alla fine dopo tanti prieghi, perchè in D. Antonio si era già stancata la pazienza, così cominciò ancora a minacciare di voler mettere in chiaro le sue ragioni, sicchè essendosi questo inteso dagli Amministratori, si pensò per quietarlo dargli la somma di 115. ducati. Ma con qual legge? Colla legge, che avesse dovuto quelli rilasciare alla ragione di carlini 30. al mese da sopra la limosina, che avea di ducati 11., non seguendo la monacazione. Il bisogno gli fece accettar l'ingiusta legge, e dopo si partì per Montesano, ove giunto, trovò, che nel progresso di quel lungo tempo, nel quale egli si era in Napoli trattenuto, D. Marianna sua figlia, avendo avuto occasione di sposarsi con D. Gregorio Federici, si era cangiata di pensiero, ed aveva già rinunziato al monachesimo, onde egli pensò giustamente di non coartarle l' arbitrio, ed acconsentì all' onesto partito. Si fecero in seguito di questo consenso i capitoli matrimoniali, ne'quali si fece special menzione del diritto, che

si ri-

ſi riſerbava la D. Marianna pel conſeguimento del legato, e le furono aſſegnati dal Padre otto ducati al meſe degli undeci, che gli dava il Monte per ſuo caritatevole ſuſſidio; mentre gli altri carlini 30. dovevano rimanere per iſconto del debito contratto de' 115.ducati datigli in conto del legato *ſub hac conditione*, come in effetti seguì.

XI. D.Antonio ricorre al Re Cattolico, da cui fu rimeſſo l'affare al Tribunale Miſto.

Queſta economica condotta, che ſi tenne da que' RR. Amminiſtratori in su le ſpalle de' poveri eredi, e chiamati al godimento del Monte, e la deſolazione, nella quale ſi vedeva D. Antonio Gerbaſio, diſperato affatto di poter commuovere i cuori oſtinati di que' buoni Sacerdoti, lo fece riſolvere finalmente di ricorrere alla giuſtizia, ed alla pietà del ſempre glorioſiſſimo Re Cattolico (D. G.), il quale rimiſe l'affare alla cognizione del Tribunale Miſto; ma come in quello ſi fecero picciole dimande diverſe dalle noſtre, e più nullità ſi commiſero, tralaſciamo perciò di parlarne, come eſtranee dalla preſente controvverſia.

Queſta, e mille altre ſimili avventure accaddero in quel tempo agl' infelici e poveri chiamati dal Teſtatore. Molti de' quali morirono mendici, ſenza aver potuto mai nulla dagli Amminiſtratori ſperare, ed altri rimaſero miſerabili per ſempre, e così menaro fra' diſaggi una infeliciſſima vita. Nell'iſteſſe dure circoſtanze ſi ſono per lungo tempo agitat' i noſtri Clientoli. Hanno meditata più volte, e diſegnata la via di trarſene fuori, e la

prepotenza de' Contradittori l'ha in certa maniera sempre smarriti. Ma stanchi alla fine di strascicare più innanzi una vita piena di miserie, di angoscie, e di palpiti; avendo con sano giudizio riflettuto essere vile il timore, e vana la prepotenza all'aura del clementissimo soglio della Maestà del nostro Sovrano; sono ricorsi alla sua giustizia, e gli hanno umilmente con un ben lungo, e ragionato ricorso rappresentato quanto si conveniva in ordine alle loro pretensioni. Quindi si è la M. S. a vista di un tal ricorso compiaciuta di rimettere l'affare per consulta a due suoi più illuminati Ministri della Suprema Giunta degli Abusi, i quali sono il Signor Duca di Turitto, ed il Sig. D.Ferdinando de Leon. Noi adunque, ad oggetto di giustificare un tal ricorso, abbiamo stimato formare la presente scrittura, e per maggior chiarezza dell'affare ci adopereremo per quanto si può, di situare nel di loro vero aspetto le dimande de' nostri Clientoli, per ottenere il qual fine divideremo la medesima in due parti. Nella prima dimostreremo, che la volontà di D. Antonio è a favore de'nostri Clientoli, e che essi devono essere gli eredi, perchè il Monte fu istituito per comodo, e vantaggio de' medesimi. E che in oltre, quando non fosse così chiara la volontà del Testatore, ed a favore de'suoi congionti, la disposizione sarebbe stata ingiusta, ed irregolare. Nella seconda faremo vedere, che volendosi sostenere l'istituzione a favore del Monte in esclusione de'congionti del Testatore

XII.
Divisione della presente Scrittura.

ne

ne nascerebbero sconcerti, ed abusi ad ogni diritto ripugnanti. E che quindi 1. Si deve togliere l' amministrazione a' Preti; perchè interdetta loro da tutte le leggi. 2. Si devono obbligare alla reddizione de' conti, essendo la condizione *anaclogistos esse volo*, *contra jus*. 3. Che i congionti del Testatore devono sempre preferirsi nei soccorsi, ordinandogli secondo il precetto di S. Paolo. 4. Che 'l monacaggio delle donne si deve accrescere, ed estendere al caso omesso del maritaggio. 5. Che il legato delle Messe si deve tutto per intiero dare a que' della famiglia in esecuzione degli ordini Reali.

PARTE I.

§. I.

Che la volontà di D. Antonio Gerbasio è a favore de' nostri Clientoli, e che essi devono essere gli eredi; perchè il Monte fu istituito per commodo de' medesimi.

XIII. Si dimostra, che la volontà del Testatore deve regolar tutta la disposizione.

SIccome la volontà è quel principio libero, che regge, e governa tutte le azioni degli uomini (1), così nell'interpetramento delle testamentarie disposizioni, non vi ha norma più sicura per poter eseguire il volere di chi ha disposto, che quella d'investigare, *quid ille senserit*, *quid voluit*. Di questa massima appunto i savj

(1) *Heinn. de Jur. Nat. & Gent lib. 1. cap. 2. §. 51.*

GCti Romani informati, non seppero altrimenti definire il testamento, che *sententia voluntatis* (1), *voluntas declarata* (2). Quindi è, che non vi fu presso le antiche più culte genti, e non v'è appò noi cosa più sacrosanta, e tanto dalle leggi favorita, quanto l'esecuzione de'testamenti, appunto perchè la volontà ultima dei disonti racchiudono (purchè giusta sia, e ragionevole); e perciò a ragione ebbe a dire l'Imperatore Costantino al Popolo Romano: *Nihil est, quod magis hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntatis (postquam jam aliud velle non possunt) liber sit stylus, & licitum, quod iterum non redit arbitrium* (3). La volontà dunque di chi muore è l'unica legge, che deve regolare la sua disposizione, *voluntatem spectari conveniat*, disse il sottilissimo Papiniano (4), ed Ulpiano ci lasciò scritto, *facit quidem totum voluntas defuncti; nam, quid senserit, spectandum est* (5). L'incomparabile Gotofredo nel commento, che fa a questo Testo del Giureconsulto, così parla: *regit, & gubernat ipsum testamentum, cum primis spectandum est, quid testator senserit, ac voluerit*, e lo stesso ripete, parlando su d'una legge del Giureconsulto re-

(1) *Modest.*
(2) *Ulp.*
(3) *Leg. 1. Cod. de Sacrosanct. Eccl.*
(4) *Leg. in condit. ff. de condit. & demonstr.*
(5) *Leg. ex facto §. rerum ff. de hær. instit.*

Paolo (1). Il medesimo ancora in più testi (2) registrato leggiamo, ed in moltissimi luoghi delle imperiali costituzioni (3); e finalmente l'istessa massima notata troviamo, e ripetuta ne' volumi di tutti que' valentuomini, che hanno sul diritto de' Romani eruditamente, e pieni di soda filosofia ragionato (4). Bisogna riflettere però,

(1) *Leg. hæred. mes. §. cum ita ff. ad Trebel.*

(2) *Leg. fideicom. §. item si quis ff. de legat. 3. leg. penult. ff. de leg. 1. leg. Pat. Severinam ff. de condit. & demonstrat. leg. 3. §. condit. ff. de adim. legat. & al.*

(3) *Leg. cum virum Cod. de fideicom. l. 3. C. de liber. præter leg. quoniam indig. C. de testam. leg. 1. C. de his, qui ante aper. C. de revocand. donat. & al.*

(4) *Molina lib. 1. cap. 4. num. 19. voluntas namque præsertim in fideicommissis dominatur, & attendenda est*, e più appresso: *Mens nedum expressa, sed tantum conjecturata potius attendi debet, quam prolaturum verborum qualitas*, ed altrove: *ad principale autem institutum, a quo nec digressionem fecisse credimus, redeuntes: non etiam obstat, quod voluntas, quæ in disputationem non transit, attendenda non sit: cum non sufficiat, Testatorem voluisse, nisi disponat; nam hoc intelligendum est: quando Testator nullum verbum expressit, quod saltem ex larga, ac generali interpetratione id comprehendere possit; Sed si in ejus disputatione aliquod verbum universale expressum fuerit, ex quo*

rò, che quest' immancabili principj hanno luogo, ove si tratti di una disposizione dubbia, nel qual caso conviene penetrare nello spirito della medesima per vedere, *quid ille senserit*, ed esseguirsi; ma quando da se stessa è chiara, e manifesta, si esegue senz' altro squittinamento, come sarebbe il caso nostro.

XIV. Si esamina la disposizione di D. Antonio Gerbasio, per vedere, *quid ille senserit*, e prima si parla della successione del Chierico D. Pietro.

Camminando noi dunque pel sentiero della ragione, e della legge, e sicuri ricalcando le orma già segnate da tanti luminosi ingegni, diciamo: che nel testamento di D. Antonio Gerbasio la volontà sola attender si deve, e quel *quid senserit* di Ulpiano. Nè oc-

quo large, seu etiam improprie ea voluntas comprebendi possit, ex boc verbo majoratus comprebenditur: Tunc voluntas ex tali verbo deducta attendenda, & considerenda est; etiam si ad aliam specificam, seu individuam dispositionem testator non transierit. Peregrino de fideicomm. artic.29.n.31.: Rationes autem tenentium partem hanc principales ha sunt: Primo quia cum constat de voluntate Testatoris, Fideicommissum successivum constituentis in favorem familiæ, & agnationis ejus voluntas, ut locum habeat, nec pereat, & ne tota fideicommissi machina labatur: interpretatione, & extentione juvanda est, quia in fideicommissis precipue spectanda, servandaque est Testatoris voluntas, e più abbasso: *In fideicommissis plerumque magis voluntas, quam verba spectantur. Vasquei Tiraquell. Mantic. Cujac. Card. de Luc.* ed altri.

occorre, che ci si stia a dire, che il solo Monte è l'erede, perchè tale da alcune parole appare; mentre posta la chiarezza dell' espressioni, colle quali incomincia, e siegue la disposizione del nostro Testatore, evidentemente si vede, che egli manifesta la sua volontà a favore de'suoi congionti, e che questi volle suoi eredi, e non il Monte.

D. Antonio Gerbasio dichiara prima di ogni altro nell' esordio della sua disposizione: Che LA VOLONTA' DEL QUOND. PIETRO SUO FRATELLO ERA DI LASCIAR TUTTO A' CONGIONTI DEL SANGUE. Da questa dichiarazione se ne deduce per legittimo consequente: che D.Pietro Gerbasio prima di morire, confidando nell'amore, e nella bontà del suo Germano D. Antonio, non si curò di fare il suo ultimo testamento *in scriptis*; ma credette bastevole communicargli a voce la sua volontà, che era di lasciar tutto ai congionti. D. Antonio facendo uso della sua rettitudine, e della buona fede, confessa amorevolmente una tal verità, e si uniforma anch' egli a' giusti desiderj del suo Germano. Ciò posto, noi crediamo, e con fondamento, che quella porzione proveniente da D. Pietro e per legge, e per volontà del padrone di essa, si debba senza dubbio ai nostri Clientoli, come quelli, a' quali spetta, ed a' quali è stata lasciata. D. Pietro era il Padrone della sua roba, e disse di volerla lasciare a' suoi Congionti. D. Antonio fu il depositario di questa dichiarazione fatta dal Germano, e con quella sincerità, che corrispondea all' innocenza de' suoi

co-

costumi, ce 'l dichiara, e confessa. I congionti adunque ne devono avere l'independente, ed assoluto dominio. A noi basta, per vindicare dall' ingiusto possesso i beni di D. Pietro, la confessione di D. Antonio. Riposò quegli nella fede d'un Germano, e questi ebbe cura, e fu sollecito a non render vane le speranze di quello. Chi sarà dunque così ardito per contrastarci la successione di quei beni, che a' nostri Clientoli sono stati lasciati dalla volontà del Padrone, e dalla fedeltà del nostro Testatore D. Antonio? Se D. Pietro Gerbasio non si fosse acquetato nella fede del Germano, avrebbe senza meno altrimenti disposto. Si fidò dunque, e sapea di potersi fidare, onde non rimaner deluso. Quanto vaglia l'adempimento d'una volontà, o di un contratto riposto sulla buona fede, ogn' uno lo comprende bene da se, senza l'ajuto de' Grozj, de' Puffendorsi, de' Brunnemanni, de' Coccei, de' Volsi, e di altri. Questa è la più ferma base, ove possa un'affare poggiarsi senza aver bisogno del treno di altre solennità. Su di questa base appunto sta depositata la successione di D. Pietro Gerbasio per consegnarsi a' poveri suoi congionti. Venghi ora chi vuole, e senza tema d'acquistarsi la taccia d'empio, e d'inumano, strappi il gran deposito dal seno di un tanto santuario, ed offenda la ragione, il sangue, e la natura. Tenti pure di spogliare chi già ignudo langue, e chiede giustizia, per vestire, chi non ha diritto, nè bisogno, che non resterà al certo impunito

nito

nito il suo delitto. Ma noi siamo già più che sicuri, che per questa parte saremo fuori d'ogni controvversia, attenta la chiarezza delle disposizioni; onde passiamo senza più dilungarci a parlare un pò di quella di D. Antonio.

XV. Volontà di D. Antonio a favore de' Congionti, che si ricava dalle parole del Testamento.

Questi già nel principio del suo testamento sollennemente dichiara, che la *sua volontà*, *unita a quella di D. Pietro era:* DI LASCIARE LE NOSTRE FACOLTA', E BENI COSÌ PER AVANZAMENTO DE' NOSTRI PARENTI BENCHE' REMOTI, E DE' LORO FIGLI, E DISCENDENTI MASCOLI IN PERPETUUM, ET IN FUTURUM. Da queste parole chiarissimamente si vede, che l'oggetto della disposizione di D. Antonio furono i congionti. La volontà, che al dir di Gotofredo, REGIT, ET GUBERNAT IPSUM TESTAMENTUM, si rileva essere appunto quella di lasciare il suo patrimonio per comodo, ed avanzamento della Famiglia. Posta adunque questa chiara maniera di disporre; si domanda: chi è l'erede di D. Antonio Gerbasio, li suoi Congionti, o il Monte? La volontà di questo Testatore in favore di chi è dichiarata? Il Monte fu fatto in grazia de' Congionti, o i beni, che per dritto spettano a questi, debbono servire al Monte? Pare che il Monte sia stato più tosto eretto, come una specie di fedecommesso, per giovare agl'individui della famiglia Gerbasio *in perpetuum*, *&* *in futurum*. E chi non vede, che se il Testatore avesse avuto in mente di escludere i suoi, non gli avrebbe istituiti, e non avrebbe spiegato: *che fondava il*

 Monte

Monte a beneficio di quelli, i quali tornò ad istituire con espressioni ugualmente chiare, che le prime, e con una clausola di più: ET OMNI MODO MELIORI ISTITUISCO MIEI EREDI UNIEVERSALI, E PARTICOLARI GL'ISTESSI DA GRADO IN GRADO CHIAMANDI DA ME A BENEFICIO, E COMODO DI DETTO MONTE *&c.* Ora se tutti i legislatori, e tutti gli eruditi interpetri delle trascritte leggi hanno voluto, e sostenuto, che nelle testamentarie disposizioni giammai si debba stare alla semplice formalità delle parole; ma che la sola volontà debba servir di norma all' esecuzione di quelle; ove potrà mai rinvenirsi caso più del nostro chiaro, ed evidente, nel quale la volontà del Testatore D. Antonio senza il menomo dubbio chiarissima si scorge da ogni lettera del suo testamento; mentre non solo si concettura, ma espressa vi si legge? Siamo adunque in circostanze molto più favorevoli di quelle, che ci vengono dalle leggi designate. *Voluntas Testatoris*, disse l'incomparabile Peregrino (1) *quæ non fuit expressa per verba, si tamen veniat in necessariam, seu manifestam censequentiam verborum expressorum, habetur pro legitima; etiam ad fideicommissum inducendum, vel non inducendum*. Ora se basta una volontà congetturata a dichiarare, o ad escludere un fedecommesso, che si deve dire nel caso nostro, ove lampante, e chiara la volontà del te-

(1) *Art.* *num.*

teſtatore riluce? Egli è adunque un canone indubitabile, che la volontà deve regolare tutte le diſpoſizioni, o che ella chiara appariſca, o che congetturar ſi debba.

XVI. Celebre deciſione del Senato Romano.

Per una ſpecie meno aſſai della noſtra rilevante, opportunamente abbiamo nell' antichità del dritto Romano una celebre deciſione, molto analoga alle noſtre circoſtanze, emanata dal più auguſto Magiſtrato della Repubblica, cioè de' Centumviri nella ſcienza del vivere civile prudentiſſimi. Marco Coponio nel ſuo teſtamento ingiunſe la condizione, ſe 'l Poſtumo naſceſſe, e poi moriſſe in età Pupillare, ed in tal caſo invitò Marco Curione. Non vidde il Poſtumo la luce del giorno; ciò non oſtante fu il ſuſtituto Curione ammeſſo all' eredità; poichè quella ſi vidde eſſere la volontà di Coponio. Contro di lui, ſoſtenendo la lettera della diſpoſizione, e la non verificata condizione, perorò Quinto Scevola, ed in ſoſtegno della ſentenza del Teſtatore il Famoſo Lucio Craſſo. La condizione appoſta ſi ebbe per verificata nel fatto, quantunque tale non foſſe ſtata in forza della lettera; poichè nel fatto ſi conſiderò l'effetto della volontà del teſtatore così nell' uno, come nell' altro caſo. Noi dobbiamo queſta celebre memoria a Cicerone. Egli ne' ſuoi libri dell' Oratore (1) mette in bocca di Craſſo

 queſte

(1) *Lib. 1. Num deſtitit uterque noſtrum in ea cauſſa in auctoritatibus, in exemplis, in teſtamentorum formulis, hoc eſt in medio jure civili verſari?*

queste parole: *Niuno di noi in questa celebre causa si è dimostrato parco nell' autorità, negli esempi, nelle formole de' testamenti : Noi abbiamo scorso sopra di questo argomento ed investigato tutti i più reconditi arcani del diritto civile*. Ed in una delle sue orazioni per far conoscere la stranezza del pensare di coloro che vogliono attendere l'espressioni contro la forza della sentenza de' testamenti, così dice : *che mai è questo ? No , colle espressioni questo non era ben provveduto. Che dunque s' attese? la volontà, la quale se noi potessimo far intendere senza le parole , non avressimo di queste bisogno . Ma perchè ciò non è conseguibile, si sono ritrovate le parole , non perchè impedissero ; ma perchè indicassero la volontà* (1) . *E a dir vero , non perorò Crasso contro il sentimento de' Giureconsulti , ma evidentemente dimostrò , che quello , che da Scevola si sosteneva, non era a norma del diritto civile ; e che non solo faceva uso della forza del suo ragionamento , ma di più dell' autorità ancora di Quinto Muzio suo suocero , e di molti eccellenti Giureconsulti del foro Ro-*

(1) *Pro Cecin. cap.* 18. *in fin. Quid ni? verbis satis hoc cautum erat? minime ; quæ res igitur voluit? voluntas , quæ si tacitis nobis intelligi posset verbis omnino non uteremur , quia non potest, verba reperta sunt ; non quæ impedirent , sed quæ indicarent voluntatem.*

Romano (1). La giustizia, e la savíezza di questa celebre decisione passò poi nelle future etadi per un punto d'invariabile economia in tutti i Senati d'Europa (2): e questa è la magistral dottrina della notissima legge *Gallus*. Siamo

(1) E *cap.* 24. *in fin. Etenim sese Crassus non ita caussam apud centumviros egit, ut contra jurisconsultos diceret: sed ut hoc doceret, illud quod Scevola defendebat, non esse juris, & in eam rem non solum rationes afferret, sed etiam Quinto Murio Socero suo multisque peritissimis Hominibus auctoribus uteretur.*

(2) *Menoch. de presunt. lib.* 4. *cap.* 65.
Porro in casu testamentis & dispositionis Marci Coponii, dubitandum non est, quin si is fuisset interrogatus an vellet, quod si nullus ei natus esset filius, Heres foret Marcus Curius, respondisset, velle, quia si eum dilexit nato, & mortuo filio impubere, ita eum pariter dilexisse dicendum est, filio ipso non nato, nulla enim probabilis differentiæ ratio inter unum, & alterum casum considerari posse videbatur.
Il nostro Consiglier Pascale *de virib. patr. potest. part.* 1. *cap.* 9. *Antiquitus secundum hanc opinionem decisum fuisse in centumvirali judicio inter Lucium Crassum, & Quintum Mutium Scævolam patrocinante Cicerone; & hanc opinionem uti veriorem magisque uterque communiter receptam approbavit S. C. ut refert oculatissimus Præ-*

Siamo adunque sempre nel caso di dire, che in rapporto al nostro testamento dovrebbe essere finita la controvversia; perchè non solo la volontà di D. Antonio Gerbasio si congettura da tutte le parti della sua disposizione; ma di più da se stessa si manifesta, e chiarissima dalle sue parole rilevasi. Ma se mai ciò non bastasse a persuader chicchesia, drizziamolo per altra via nel cammino della ragion civile, la quale (secondo dice il dotto autore del libro de' delitti, e pene) prescrive la norma al vario pensar degli uomini, cui devono tutti uniformarsi, per non introdurre quello spirito privato, che nell'interpetrazione trascorre, ove il capriccio conduce. Buon per noi però che non siamo in caso dubbio, onde avessimo ad esperimentare gli effetti contrarj dei velenosi fiati dell'ambizion degl'ingegni. Abbiamo già rapportato le parole della disposizione di D. Antonio Gerbasio, ed abbiamo veduto, che gli eredi universali, e particolari sono i discendenti della Famiglia Gerbasio.

E' scrit-

Præses de Franchis in decis. 299. & hanc etiam uti veriorem, & magis communem esse testatur Præses Tiraquellus in repetitione l. si umquam C. de revocand. donat. num. 50.; eamque ab omnibus oppositionibus plenissima defendit Jo: Baptista Ladecchius in cons. 31. per tot. qui sub num. 5. & sequent. in specie reprobat opinionem supra relatam &c.

E' ſcritto anche il Monte erede, ma che perciò? Queſti altro non è, *ſe non un quid univerſale cumulus bonorum*, che deve ſervire ai chiamati, ed all' eſecuzione dell'opere ingionte. Gli Amminiſtratori ſono come Proccuratori, o fiduciarj. Hanno eſſi il loro ſtipendio, e devono ſervire alla volontà del Teſtatore, non già far da Padroni, e da Giudici, ed interpetrare a voglia loro la diſpoſizione di quello, ove la paſſione gli ſtraſcica. Non vedono a chiare note, che gli eredi di D. Antonio, quei, che devono godere il beneficio, ed i frutti del Monte, ſono i noſtri Clientoli? La maniera, colla quale è ſtata ſpiegata, e ripetuta la loro iſtituzione, e chiamata, è troppo chiara in se ſteſſa, e preciſa; di modo che eſclude ogni ambiguità, onde poſſiamo dire francamente col Giureconſulto Paolo (1), *non debet admitti voluntatis quæſtio*. Appunto perchè non è ambigua la lettera del teſtamento, di cui ſi ragiona; e perciò non vi deve cadere dubbiezza alcuna. Comincia egli a conſiderare i ſuoi congionti, e nel progreſſo ad altri in primo luogo non penſa, che ad eſſi. Ciaſcuno adunque può ben comprendere coi naturali lumi, qual foſſe ſtata la volontà di queſto Teſtatore. E' troppo chiara in se ſteſſa, e manifeſta per dileguare, ſe mai occorreſſe, ogni dubbio in ordine al ſuo teſtamento.

Che

(1) *Leg.* 25. *ff. de legat.* 3.

Che che dica un Gellio (1), un Platone (2), un Tullio (3) in rapporto alla varietà de' vocaboli, sostenendo, che la volontà altrui più dai fatti, che dalle parole si scorge; noi non siamo nel caso d'aver bisogno di loro. Gridino pure Elio Gallo, Lucio Cinzio, Festo, ed altri, che essi, per l'ambiguità, che deriva dall'espressioni, ebbero la necessità di scrivere libri interi *de V.S.* Disputino a voglia loro gli antichi GC., e ci mostrino Alciato, e Menochio i loro luminosi volumi intorno se presunzioni, le quali, secondo il detto del famoso Errico de'Coccei (4), quando si volessero restringere a certi principj, si ridurrebbero a pochi; che noi (non già per non esser loro grati), diciamo, che sì fatte ambiguità, e dubbiezze non occorrono, Dio mercè, nel testamento di D. Antonio Gerbasio. Poco importa, che le voci sian suoni, i quali *pro variis gentibus, varii sunt*, come scrisse l'Orator del Lazio, e che col decorrere degli anni *mutentur*, come disse Orazio, *& prima cadunt*. Non si tratta quì d'interpetrare il trattato de' Cartaginesi, e Romani, e se vi fossero compresi i Siguntini, o il patto tra Paride, e Menelao, per deci-

(1) *Noctium Atticar.* 10. 4.
(2) *In Crat.*
(3) 5. *de finib.*
(4) *Disputatio. De eo, quod juxtum est in dubio*; *Sect. I.*

deciderſi, a chi dovrebbe cederſi
La bella Greca, onde il Paſtore Ideo
In chiaro foco, e memorabil' arſe;
e finalmente poco importa il detto di Seneca (1), e del Giureconſulto (2), che non baſtano i vocaboli a ſpiegar tanti affari, quanti ne occorrono. Il Teſtatore Gerbaſio diſſe, ED ESSENDO LA PRINCIPALE INTENZIONE MIA, E DEL DETTO QU. D. PIETRO MIO AMATISSIMO FRATELLO, COMMUNICATAMI PIÙ VOLTE IN TEMPO VIVEA DI LASCIARE LE NOSTRE FACOLTA', E BENI, COSÌ PER L'AVVANZAMENTO DE'NOSTRI PARENTI, BENCHE' REMOTI, E DE'LORO FIGLI, E DISCENDENTI MASCOLI IN PERPETUUM, ET IN FUTURUM: così dicendo, ſi ſpiegò con troppo chiarezza, per non farci aver biſogno di ricorrere al debole ſoccorſo dell' interpetrazione. Rileggaſi il teſtamento da capo a fondo, che ad onta di ogni prevenzione non ſi potrà fare ammeno di confeſſare, che il principale oggetto di quello ſia ſtato il vantaggio, e l' avvanzamento de'Congionti del Teſtatore. *Ex præcedentibus declarantur conſequentia*, dice il Teſto. Furono i primi conſiderati i Congionti; fu poi con brieve orazione iſtituito il Monte erede; ma per COMODO, PER VANTAGGIO di queſti Congionti, i quali con voci molto più ſonore, e chiare furono anch' eſſi iſtituiti col vantaggio di un' anticipata

E di-

(1) *De benef.* II. XXXIV.
(2) *L.* 2., & 4. *ff. de præſcr. verbor.*

dichiarazione di volontà a favor loro. Questi dunque *voluit suos hæredes*; a favore di questi, e non d'altri manifestò il suo supremo volere; questo in conseguenza deve regolare il suo testamento; poichè questo volere appunto è la sostanza di quello: *In substantia principale objectum intentionis respicitur*. Si conchiuda dunque con un responso del Giureconsulto Africano (1): *si perplexitas contingat ex accidenti præter Testatoris propositum, secundum mentem dirimitur*. Noi abbiam fatto vedere, che la mente del Testatore è stata di lasciar tutto ai Congionti, o almeno la maggior parte. E chi sarà ora così tardo di mente, e pigro d'ingegno, che in volgendo uno sguardo appena alle tavole testamentarie di D. Antonio Gerbasio non sia per comprenderlo a chiaro lume?

XVII.
Si finge, che quando anche fosse ambiguá la lettera del Testamento, pure risulterebbe la chiarezza dalle prove.

Ma lungi dal recare menomo pregiudizio al vero, fingiamo per poco, che ambigua fosse la lettera di quello; si potrebbe pretendere altro da noi, che far la pruova del nostro assunto? Nò certamente. La pruova da farsi, secondo le dottrine degli Eruditi, sarebbe di due testimonj, e di altre prove naturali. *Cum ista*, dice il Cardinal de Luca (2), *nullas exigant solemnitates; sed contentetur probatione naturali etiam imperfecta per testes singulares, vel per adminicula*. L'istesso ripete il dotto Porporato nell' aureo

(1) *In l. qui quadraginta 87. ad l. Falc.*
(2) *De testam. disc. X. n. IV.*

aureo suo trattato *de fideic.*, e con esso uno stuolo di altri autori (1). Dovendo noi dunque far questa prova, qual testimonianza maggiore potressimo recare del Testatore istesso? Non disse egli: LA VOLONTA' MIA, E DEL QU. PIETRO MIO FRATELLO E' L'AVVANZAMENTO DE' NOSTRI CONGIONTI? Non ha lasciato D. Giuseppe Torelli erede fiduciario anche l'istessa dichiarazione nelle regole del Monte registrata? Ecco dunque la prova testimoniale. Passiamo agli amminicoli, alle congetture naturali. E qual maggiore si potrà mai desiderare di quella nascente dalla ragione, dalle leggi del sangue, dall'ordine di natura, e dall'amore per i proprj Congionti? Chi abbiamo a credere, che abbia avuto in mente questo Testatore di ajutare, i proprj Congionti, o chi non conosceva? oppure in preferenza di essi gli estranei? Ogni ragion vuole, che si creda i Congionti. Unita adunque la prova testimoniale alla naturale, risultano eredi i nostri Clientoli. Ma di tanto non faceva bisogno. E' troppo chiara la lettera del testamento, *& voluntatis quæstio admitti non debet*.

(1) *Mantica de Conf. lib.* 12. *tit.* 16. *n.* 10. *Grat. disc.* 650. *n.* 13. *Hodiern. contr.* 11. *n.* 83. *Magdalen. de n. testium par.* 1. *cap.* 30. *n.* 11. *Rota in Romana dotis* 27. *Maji* 1657. *Cerro Romana annuæ præstationis* 4. *Julii* 1663. *Bevilacqua. Zuffo.*

XVIII. Si ragiona delle clausole del nostro testamento.

Ma se si desiderasse di più, si potremmo per poco intertenerci a riflettere le clausole, che accompagnano l'istituzione de' Congionti del Testatore, e loro discendenti mascoli, le quali sono *in perpetuum*, *& in futurum*, *& omni modo meliori*, la prima di questa opera in modo, che induce senza meno, secondo il prescritto di tutte le leggi, e 'l sentimento degl' Interpetri, un perpetuo fedecommesso in favor de' discendenti mascoli della sua famiglia, il che per esser cosa, che *ex se patet*, ci risparmiamo per ora di diffusamente dimostrarla, bastandoci nominare gli Autori (1), dai quali potranno riscontrarsi l'autorità per non dilungarci di vantaggio. La seconda, cioè le parole *omni modo meliori istituisco miei eredi &c.* che altro significa, se non che una conferma di ciò che ha nel principio del suo testamento dichiarato? Non si legge in quella una nuova istituzione a favore de' nostri Clientoli? Senza dubbio. Perchè se questa dizione apposta ne' testamenti ha la proprietà di obbliquare l'istituzione di modo che, se Tizio dicesse: *Relinquo domum meam omni modo meliori Cajo*; risolvendosi in vigore del Testo (2), operarebbe la condizione diretta, *ita ut, deficiente herede alio universali, legate-*

(1) *Peregrino*, *Molina*, *Vasquii*, ed altri.
(2) *Leg. 1. ff. de Her. inst. Bald. in leg. quoties num. 3. C. eodem*.

gatarius evadat heres universalis. Quanto poi si vede apposta nel principio, e fine del testamento, *habet vim obliquandi institutionem* (1). Vincenzo d' Anna ci ha lasciato scritto quanto basta ad intender bene un tale assunto. In fatti scrivendo egli per Marco Antonio Colonna figlio d'Ascanio, della di cui successione trattavasi, in questi termini si contenne, e così fu giudicato (2).

Ma il caso nostro è accompagnato da circostanze più vantaggiose, mentre non si tratta d' un legato, ma di una istituzione diretta in favore di perso-

ne

(1) *Alex. lib. 7. cons.* 10. *Rimiuald. jun. lib.* 1. *cons.* 78.

(2) *Ultimo subtilissimus Advocatus ex adverso dicebat, dictum Illustrissimum Marcum Antonium in illo actu esse institutum, dum in eo ponitur clausula* omni modo meliori, *quae adjuncta verbo communi importat institutionem. Nam ego respondeo, quod clausula om. mod. mel. adjecta verbo communi, bene hoc importat, ut puta*: relinquo filio meo centum omni modo meliori, *secus si illa clausula adjuncta sit verbo communi, & sit apposita in principio actus, ut in fine in casu nostro, in quo fuit revocata exheredatio o. m. m.. Ita Claudius de Seisello in l. ille a quo non omnis ff. ad Trebel. & fuit nova doctrina inventa: & magnam laudem consequutus fui &c. Alleg.* 19. *num.* 26.

ne congiunte, onde la clausola apposta O. M. M. rende questa più privilegiata, e più precipua, ed opera in ogni evento, ed in ogni caso. Ed in fatti, che volle intendere il nostro Testatore con apporre una tal clausola unitamente all'istituzione? Volle appunto prevedere il caso, che quando mai la sua istituzione non avesse potuto reggere per parte del Monte, che fa l'ultima figura nel suo testamento, si fosse quella in tutto obbliquata, ed avesse dovuto restar ferma l'istituzione già fatta, e 'l fedecommesso già ordinato a favore degli eredi del sangue. Questo caso appunto si è verificato; imperciocchè peccò D. Antonio Gerbasio nelle condizioni apposte all'istituzione del Monte, come si dimostrerà, e nella maniera, colla quale scrisse il Monte erede; previde però benissimo il caso: che se mai non avesse potuto per questa parte reggere la sua istituzione; fosse rimasta confirmata la prima a favore de' suoi congionti, per i quali aveva tutta la tenerezza, ed acciò avesse avuto il suo desiderato compimento, la confirmò con una clausola tanto salutare. E si rifletta, che non è ella apposta in luogo separato, o *de stylo Notariorum*, nel quale caso poco, o nulla opererebbe; ma sì bene nel corpo, nel mezzo della scrittura, in luogo opportuno, e che andando unita all'istituzione, ne viene per conseguenza esservi stata posta per consenso, e per comando del Testatore, onde vale come istituzione, ed opera con tutta la sua efficacia; perchè tutte le clausole sostanziali si presumono sempre apposto per con-

consenso delle parti, e non per istile (1). Ed il Peregrino (2) ci fa sapere che la clausola *o.m.m.* posta nel testamento *habeat vim clausolæ derogatoriæ ad præcedentia testamenta*, *cum denotet præ-voluntatem*. Questo appunto è il caso presente. Il Testatore Gerbasio dichiarò nel principio della sua disposizione la sua volontà a favore de' nostri Clientoli; ecco adunque la denotata *pre-volontà*. Mille altre riflessioni far si potrebbero par avvalorare maggiormente una verità, che chiara per altro appare, e luminosa dalla lettera del testamento, dalla ragionevole volontà del Testatore, e dalla voce istessa della natura in sostegno de' suoi dritti; ma come non fa d'uopo di tanto, ci contentiamo di buon grado tralasciare quel dippiù che si potrebbe dire, come superfluo, perchè troppo parlan da se la ragione, e 'l testamento.

§. II.

---

(1) *Graz. discept.* 763. *num.* 13. *Menoch. lib.* 4. *præsumpt.* 31. *num.* 1. *&* *de Arbitrar. casu* 144. *n.* 5. *&* *Rot. Rom. part.* 13. *rec. dec.* 214. *num.* 17. *Fusario de substitut. quæst.* 260. *num.* 2. *&c.* *&* *quæst.* 650. *num.* 19. *&* *sequent. Sperel. decis.* 149. *num.* 5. *&* 6. *Gabr. com. conclus. lib.* 6. *tit. de consuetud. conclus.* 4. *per tot. Mascard. de probat. conclus.* 300. *ubi multa habes Card. de Luc. de judiciis disc.* 26. *num.* 26.

(2) *Decis.* 54. *num.* 3.

§. II.

Che quando non fosse così chiara la volontà del testatore, ed a favore de' suoi Congionti, la disposizione sarebbe stata ingiusta, ed irregolare.

XIX.
Opposizioni, che si potrebbero fare dagli Amministratori, e risposte.

SEntiamo già intuonarci, che quanto da noi si è scritto sia tutto una forza di fantasia accesa dalla premura, che abbiamo di rilevare dalle miserie tanti infelici Congionti del Testatore D. Antonio Gerbasio, e che l'unico Erede di questo sia il Monte, e che quegli altri non abbiano, che ripetere, se non i soli miserabili duc.6. al mese, fermandosi in Napoli per attendere agli studj, e li duc.100. pel Dottorato dopo d'aver quelli finiti: che la disposizione di D.Antonio Gerbasio è tutta a favore de' poveri estranei, ed addetta alla celebrazione delle messe, e finalmente: che così si debba eseguire, poichè *ita ille voluit*, *ita disposuit*, avvalendosi della facoltà, che ha ogni testatore. Noi quì rispondiamo, unicamente per desiderio di anticipatamente appagare alcuno, e senza pregiudizio di quella verità, che abbiamo già chiaro dimostrata (e 'l soffra per poco in pace la bell' alma di D. Antonio Gerbasio): che per quanto sia stata grande la facoltà di testare communicatagli dalle leggi, non è per questo, ch' egli, restringendo tutti i riguardi, e le passioni solo a favore degli estranei, avrebbe potuto senza una manifesta ingiustizia escludere dalla sua pingue successione gli Eredi del sangue. Non sarebbe

cor-

corrispoſto un tal genere di carità non vera a que' freggi, de' quali lo ſappiamo adorno. Si ſarebbe fidato troppo del ſuo valore D. Antonio Gerbaſio nell'ultimo di ſua vita, ſe non aveſſe avuto la prudenza di chiamarſi a conſiglio, quando diſpoſe, uno di que'ſuoi grandi amici. Ognuno, che ſapeva qual Parentado egli avea, gli avrebbe fatto conoſcere, che la meditata da lui maniera di teſtare era di un'offeſa alla natura, odioſa a' Congionti, e che poco vantaggio ne avrebbero tratto que' poveri eſtranei da lui conſiderati.

XX. Rifleſſioni su l'ordine, e la giuſtizia de' teſtamenti.

Vuole, e ci comanda la natura, cioè quella legge eterna, che con eſſa è nata, e che da Dio è ſtata a tutto il genere umano immediatamente communicata, che noi con ordine naturale delle noſtre ſoſtanze diſponghiamo. Così fa dire Euripide alla ſua Medea (1), e l'iſteſſo nell'Ifigenia (2) ripete, e'l famoſo Eineccio (3), ſpiegando que' verſi del Greco Maeſtro de' miſteri

 della

(1) *Sed quid in ædibus eſt liberorum*
Dulce germen, eos video curis
Confici omni tempore,
Primum quidem, quo pacto bene illos educent,
Et unde VICTUM *relinquant liberis.* *v.* 1039.

(2) *Res eſt vehemens parere, & adfert ingens deſiderium:*
Communeque omnibus eſt, ut LABORENT PRO LIBERIS. *In Aulide v.* 97.

(3) *Lib. I. C. X. nota ad* §. 289.

della natura, ci fa ſapere (acciò non ci ſi opponga, che in quelli ſolo de' figli parlaſi): che ſe mancano li figli, *reliquis cognatis*, *neceſſariis*, *ac amicis non magis conſultum velle*, *quam extraneis*, *ipſa experientia ſatis*, *ſuperque docet*. Ed appunto perchè non accada diſordine nelle ſucceſſioni naturali, dice egli l'erudito Scrittore (1) *jus naturæ vix probat teſtamenti factionem* ; poichè può ſtare, che tratto alcuno da una contumace paſſione diſturbi un sì bell' ordine in pregiudizio del ſangue, e dell' eterna legge. Ad un tal propoſito dice il dotto Arnoldo Vinnio (2): *nec uſu*, *&* *neceſſitate exigente teſtamenta inventa ſunt*, *cum nulla neceſſitas fingi poſſit*, *quæ Homines adegerit ad teſtandum*, *quum jam leges extent de ſucceſſione* (intende parlare delle naturali). Anzi dice di più un celebre autore (3) di Politica , che queſta maniera di teſtare introdotta dal dritto civile grava di molti incommodi la Società. In fatti Bodino ci fa ſapere (4) , che preſſo tutte le Genti *unam legem fuiſſe*, *ne prædia teſtamento legare liceret*, e che con queſta legge oggi ſi reggono tuttavia i Polacchi, i Daneſi , e i Svezzeſi, e che i ſoli Ateniesi ſi uſurparono una volta un infinita licenza di teſtare, che communicata a' Decemviri fu regiſtrata nelle XII. Tavole

(1) *Lib. I. C. XI.* §. 289.
(2) *Comm. lib.* 2. *T. X.* §. 1. *num.* 2.
(3) *Hert. Elem. Pol. par.* 2. *ſect.* 11. §. 53.
(4) *Lib.* 5. *de Republ. c.* 2.

vole. Moderata però l'asprezza di quei primi tempi, ed arricchiti di vere, e rare cognizioni gl' ingegni di coloro, che all'alma Repubblica di Roma di mano in mano le leggi dettarono, corrigettero ancora, e posero freno ad una tanta licenza; dimodochè quella istessa natural maniera di disporre delle nostre sostanze, *quæ non didicimus, non accepimus, sed ex natura ipsa arripuimus*, la vediamo ancora nel sacrosanto corpo del dritto Romano con infinita giustizia confermata. E quell'ampia facoltà, che si dava ad un Testatore di disporre del suo patrimonio, fu circoscritta ne'confini della ragione, e delle nuove leggi. In modochè passa per definizione, che: *Testamentum est voluntas defuncti consignata jure, legibusque Civitatis*. Dispongono queste a fine così ordinato li loro stabilimenti, e vogliono, che qualunque facoltà si abbia; nommai libero però, e senza freno ne sia l'uso permesso, ed a regolata meta lo drizzano. Concedono le leggi suprema autorità a' Padri sopra de' Figliuoli, a' Padroni sopra de' Servi; ma non approvano gl'ingiusti comandi, ed i crudeli castighi, anzi all'abuso, severe l' emende apprestano. *Divus enim Hadrianus* (1) (ci lasciò scritto Ulpiano (2)) *Umbraciam quamdam Matronam in quinquennium relegavit, quod ea levissimis causis Ancillas*

(1) *L. un. Cod. de emendat. propinqui.*
(2) *L. 2. ff. qui sunt sui &c.*

cillas atrocissime tractasset. Fatta adunque in tal guisa la legge imitatrice della Natura, la quale destina all' umano corpo le braccia, solo perchè l'opera loro serva regolatamente a' bisogni, onde la vita si conservi lontana dalla violenza, e dai danni, e non già perchè al distruggimento delle cose da lei formate possano contribuire. Quindi è, che per grande che sia l'autorità de'testamenti, non varrà mai però a rendere legittima una disposizione, che alla ragione, ed alla legge non sia uniforme, dappoichè l'ultima volontà de'disonti, quantunque Sovrana, ella è tuttavia sottoposta alle leggi. Previddero saggiamente que' Filosofi Legislatori, che avrebbe potuto l' Uomo abusare della libertà di disporre, se non fosse stata quella fra certi confini circoscritta. Riflettettero, che umani siamo fino alla morte, e che ordinariamente accade, che strascichiamo le nostre passioni fino alla tomba, anzi avviene, che fra gli ultimi ancosciosi pensieri, indebolita la natura, più languida, e meno atta la mente alla riflessione, è soggetta a debolezze maggiori; e perciò stabilirono, che le leggi sempre prudenti, e sempre giuste venissero tratto tratto al soccorso per riformare le ingiuste altrui disposizioni, e capricciose.

XXI. Si adattano le riflessioni fatte di sopra al caso del testamento di D. Antonio Gerbasio.

Concedettero, egli è vero, le leggi al Sacerdote D. Antonio Gerbasio la facoltà di disporre; ma lontana da ogni smoderata licenza. Avrebbe potuto egli largamente donare, ma non ciecamente profondere, lasciando tutto a' poveri estranei in pregiudizio degl' innocenti Nipoti, a'quali spet-

tava

tava almeno la metà de' beni antichi. Dovea ricordarsi D. Antonio Gerbasio, che se le leggi sono state benigne nel concederci libera la disposizione de' nostri beni, sono state anche provvide nel definirne li giusti confini, e che ci han lasciato tanta libertà più tosto per somministrarci la maniera di riconoscere le obbligazioni, ed i beneficj, e per soddisfare alle affezioni ragionevoli, che per lusingare, e servire alle nostre passioni, le quali, quantunque sembrano alle volte giuste, e sante in loro stesse; pure ingiuste si rendono, e peccaminose in rapporto alle circostanze, che le accompagnano. *Si quis autem suis, & maxime domesticis non providet, fidem negavit, & est infideli deterior*: così insegnò l' Apostolo S. Paolo. Secondo questa dottrina adunque illustrata, e commendata mirabilmente da S. Agostino, egli è lo istesso che rendersi reo d' infedeltà, anzi peggiore di un infedele, non provvedendo a' bisogni de' proprj congionti, e de' familiari. Or quanto più, se mai questi si escludono in grazia degli estranei. Tale appunto sarebbe il caso nostro. Pia, e santa ella senza dubbio si è la disposizione delle Messe, e la carità co' poverelli in se stessa; ma ella saria ingiusta, irragionevole, ed irregolare in rapporto a D. Antonio Gerbasio. Egli aveva li congionti del sangue, a favore de' quali, e per dritto di natura, e per disposizione di legge, e per amore dovea la sua successione regolare. Quando dunque si voglia supporre,

porre, che *contra regulas juris* aveſſe teſtato D. Antonio Gerbaſio; non deve valere il teſtamento, riprovandolo eſpreſſamente il dritto, giuſta l'inſegnamento del Giurec. Cajo (1). Ed in vero con qual cuore potrà ſoffrirſi il vedere, che i Nipoti non trovino altro oggetto, che di dolore, e di amarezza nel teſtamento di un Zio, di un aſcendente, ove loro era deſtinato trovare gli ultimi ſegni della tenerezza, e dell'amore di quello? Chi avrà mente di ſoſtenere una memoria odioſa, la quale ad altro non ſervirebbe, che a rendere immortali gl'ingiuſti, ed irregolari penſieri di un tal Teſtatore? Diſapprovata adunque dalle leggi, eſecuzione non merita qualunque diſpoſizione, che da volontà irragionevole ſia tratta.

XXII.
Conchiuſione della prima parte, e del preſente §.

Ma, ove ci traſſe il deſio di giovare a' noſtri Clientoli? Quale neceſſità vi era di entrare in un così eſatto diſame? Quai penſieri lontani dal vero ci fecero fingere per poco, che D. Antonio Gerbaſio in pregiudizio degli eredi del ſangue, aveſſe laſciato tutto il ſuo aſſe a' poveri eſtranei? Parci già di vedere la ſquallid'ombra onorata del trapaſſato teſtatore, che ſurta fuori dal ſepolcro, ove ricetta in pace, venghi ſdegnata a dirci. Ov'è, che io abbia violate le leggi di natura, e le leggi del ſangue? Ov'è, che io in eſcluſione de' miei cari congionti abbia chiamato altri al godi-

(1) *L. 4. ff. qui teſtam. facere poſs.*

dimento di quel retaggio, che mi diè in sorte la provvidenza per tramandarlo ad essi? Non è stato il principale oggetto del mio testamento l' avanzamento de' miei congionti? Non sono stato io, che nel principio di quello ho dichiarato, che la volontà di Pietro mio Germano era quella di lasciare li nostri beni per l'avvanzamento de' nostri? Non ho dichiarato ancora, che unendo il mio al voler suo, intendevo provvedere ad un tal giusto fine? Tanto è vero. Si rilegga un poco la disposizione fatta da D. Antonio Gerbasio, e si vedrà, che i soli, i primi istituiti, i chiamati al godimento del Monte sono li suoi congionti. Sicchè, o si riguardi la lettera del testamento, e la volontà chiara, che da quello risulta, e si è dimostrato, che i legittimi Eredi sono i congionti, i nostri Clientoli. Oppure si voglia per non dichiarata la volontà a favore de' medesimi; ed in questo caso si è fatto vedere, che si farebbe un torto a chi ha testato, ed un' altro a quelli, in favore, e vantaggio de' quali è stato disposto. In ognuno de' due casi adunque sempre i nostri Clientoli son sicuri d'essere immessi nel possesso di que' beni, che si sono fino a quest' ora distratti a capriccio altrui contro l' espressa volontà del Testatore, e le loro giuste speranze vengono maggiormente avvalorate da ciò, che con incomparabile maestria ci lasciò scritto il grande Orator del Lazio (1), che *nihil est profecto*

(1) *Lib.* 1. *de Leg.*

fecto præstabilius, quam plane intelligi, nos ad justitiam esse natos, neque opinione, sed natura constitutum esse jus. Essendo adunque così, non si potrà fare ammeno di non uniformarsi a' sentimenti della natura, alli quali è tutta conforme la disposizione di D. Antonio Gerbasio, perchè in se contiene una volontà a quelli conforme.

PARTE II.

Si dimostra, che, volendosi sostenere l' istituzione a favore del Monte in esclusione de'Congionti del Testatore, ne nascerebbero irregolarità, ed abusi ad ogni dritto ripugnanti.

§. I.

Si deve prima d'ogn' altro togliere l' amministrazione a'RR. Piovano, e Penitenziere Maggiore, perchè interdetta loro da tutte le leggi.

Abbiamo già nella prima parte della presente scrittura a sufficienza dimostrato, che la disponzione di D.Antonio Gerbasio per qualunque aspetto ella voglia risguardarsi, chiara dalla medesima si rileva la sua volontà a favore de' suoi Congionti *in perpetuum*, *&* *in futurum*. Si è fatto vedere, che questi sono i suoi eredi, e che questi devono essere ammessi ai vantaggi, ed al co do del Monte: che l'istituzione del Monte si deve avere, come un fedecommesso fondato

to a favore , e per comodo della famiglia Gerbasio, siccome si spiegò l'istesso Testatore; e finalmente , che la clausola *in perpetuum* , *&* *in futurum* non induca, che un chiarissimo fedecommesso . In questa ci faremo ora a dimostrare, che quando mai si volesse fingere per poco senza pregiudizio di una verità luminosa da se stessa, e dimostrata , che non reggesse per una fatalità il nostro assunto; pure si deve la suddetta disposizione sottomettere ad esame , e riformarsi in più parti; per potersi , sebben tardi correggere quegli abusi, che hanno gravissimi danni arrecato , e prodotto uno sconcerto notabile per più capi . Noi adunque per incominciar con ordine, parleremo prima dell' elezione dell' Amministratori del Monte fatta dal Testatore , e faremo vedere essere questa ad ogni dritto ripugnante.

XXIII. Elezione degli Amministratori da tutte le leggi in persona di Ecchiesiastici.

D.Antonio Gerbasio fu un'illibato Sacerdote. La passione, che nutriva, e l'impegno, che aveva di giovare all'intutto ai suoi Congionti, gli fecero credere, che una tal lodevole sua buona volontà, non si avesse potuto da altri adempiere , se non che da coloro, che erano del suo medesimo carattere investiti. Una tale prevenzione fece sì, che avesse lasciata la fiducia, e l'amministrazione della sua eredità a'Preti: e che nello stesso tempo avesse questi esentati dalla dovuta reddizione de'conti. Egli credette adunque in pregiudizio di tanta onesta gente, che a niun altro sarebbe stata così ben'affidata l' amministrazione del suo ricco patrimonio , e l' osservanza di quelle leggi , alle

quali il volle sottoposto, che agli Ecclesiastici. Quindi fe suo erede fiduciario il Sacerdote D. Giuseppe Torelli, e dopo la morte di costui chiamò al governo, ed all' amministrazione del Monte ordinato il Penitenziere Maggiore, e 'l Piovano *pro tempore* della nostra Cattedrale. Se però si fosse egli in quel punto ricordato dello stabilimento de' Canoni, o per lo meno di una Epistola di S. Cipriano, avrebbe veduto il come, e con qual rigore a' Chierici, e Ministri dell' altare sia interdetto qualunque ingerenza negli affari de' secolari; ed avrebbe in conseguenza altrimenti disposto. Giacchè dunque tanto egli non prevedè; noi dimostreremo, che questa parte della sua disposizione devesi per tutti i rapporti annullare, o si abbi riguardo alla natura del Ministerio Chiericale, o al disprezzo usato ai Sacri Canoni, ed a tante Imperiali Costituzioni, o in fine alli dritti inviolabili dello Stato.

Egli è fuor di ogni dubbio, che non v'è cosa più sconvenevole, e tanto riprovata, quanto l' ingerenza del Sacerdote negli affari del secolo, e che non han che fare col Sacro Ministerio. Nè ci si rechi in mezzo per argomento in contrario, che ne' primi secoli della Chiesa era permesso a' Ministri del Santuario, anzi che s'inculcava ai medesimi, essercitare qualche onesto mestiere per lo di loro sostentamento: Che i Monaci della Tebaide non solo colle di loro manuali fatiche alimentavano essi; ma in un anno di carestia sfamarono l' Egitto, e si legge, che era pur bello

lo

lo vedere il Nilo carico di battelli, che conducevano i viveri per soccorrere tutto il basso Egitto; e che S. Paolo (1) istesso ne diede l'esempio. Ciò era allora unicamente concesso; perchè (non possedendo beni la Chiesa) i Ministri dell'Altare non fussero stati di aggravio ai poveri, agli orfani, e alle vedove nella distribuzione delle limosine in non picciola quantità offerte. Ciò non ostante, oltre a quell'innocente necessario manual lavorio, era loro tutt'altro vietato. Conciossiachè quando i Chierici negli affari secolareschi s'impicciano, per una assoluta necessità devono dal di loro Ministerio traviare; nell'istessa guisa appunto, che dal dritto sentiero dovevano que' Cristiani allontanarsi, i quali sotto gl'Imperadori Pagani ambivano posti, onori, e dignità, secondo l'avviso di Tertulliano. Finge questi il caso nel suo trattato dell'idolatria, che scrisse prima di cadere negli errori, o a meglio dire, ne' delirj di Montano: Se un servo del Signore, che assume una qualunque siasi amministrazione, sia in grado di sfuggire la taccia d'Idolatria, come Giuseppe, e Daniello nell'esercizio della Prefettura d'Egitto, e di Babilonia. E' impossibile poter avvenire, decide egli stesso, che un Cristiano in qualunque situazione si attrovi, possa esser pago del solo onore, che quella accompagna senza punto Idolatrare; non sagrificare a'

 falsi

(1) *Actor. 9.*

falsi Dei, non accomodare a' sagrificj la sua autorità, non far mercato delle vittime, non commettere ad altri la cura del Tempio, non farne raccogliere il vettigale, non dare de' spettacoli a sue spese, o del Pubblico, nè di presedervi, e finalmente di non prescrivere co' suoi Editti cose, che contengano espressioni consecrate all'Idolatria, e del pari di non far giuramento, dove è costui, che il possa (1)?

XXIV. Obbligo degli Ecchiesastici.

Il non potersi idolatrare da un Cristiano, che in amministrazione di pubbliche cariche allora ritrovato si fosse, sembrò duro a Tertulliano, e pure ne leggeva l'esempio di Giuseppe, e Daniello, che nelle loro Prefetture furono mondi da Idolatria; e sarà poi facile per noi sperarsi, che un Cristiano Sacerdote possa portare il suo Ministerio alla perfezione, se negli affari del secolo si vegga intricato? Sono li Sacerdoti tanti Soldati nella milizia di Cristo ascritti, e prescelti a militar per lui. L' Altare, i Sacrificj, l'orazione, le preci sono gli esercizj, che loro si appartengono: l'attacco al secolo, la proprietà de' beni, l' amministrazione, le cure mondane non producono, che l' allontanamento, e la decadenza dall' Instituto (2). E quindi a ragione S. Paolo scriveva a Ti-

(1) *De Idolatria cap. 17. pag. 96.*

(2) *Annumerant Sacri Canones negotiis secularibus a Clericis haud facile suscipiendis tutelas, curatelas,*

Timoteo, che tutti quei, che militavano per Cristo, non dovessero assumere negozj del secolo. *Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus*, per la ragione, *ut ei placeat*, *cui se probavit* (1).

XXV. Proibizione d'ingerirsi negli affari del secolo.

Bisogna, che costoro, *quos in suos elegit Deus*, vivano una vita tutta spirituale, conforme alle massime del Vangelo, ed unisona al Ministerio, che professano. E perciò, come si è avvertito, fin dai primi secoli della Chiesa fu rigorosamente vietato a'Chierici l'ingerirsi negli affari del secolo, comechè l'esercizio di questi ripugna al fine del di loro istituto. Il settimo tra' Canoni degli Apostoli prescrive, che niuno Ecchiesiastico assumesse cura de' negozj secolareschi sotto pena di espulsione dalla Gerarchia (2). S. Cipriano in una delle sue lettere ci lasciò scritto, che prima nel Concilio de' Vescovi si era stabilito, che niuno de' Chierici, e Ministri dell'Altare si chiamasse Tutore, o Curatore ne' testamenti per la ragione,

las, similesque curas, quæ Clericos multis difficultatibus natæ sunt implicare, & a divinis functionibus multum impedire, animumque distrahere. Van-Espen cap. 3. Ne Clerici, vel Monaci sæcul. negot. &c.

(1) *Epist. 2. v. 4.*

(2) *Episcopus, aut Præsbyter, aut Diaconus, nequaquam sæculares curas assumant, sin aliter dejiciantur. Can. 7.*

ne, che, essendo onorati del carattere Sacerdotale, e costituiti nel Ministerio Chiericale, non ad altro, che all' Altare, ed a' Sacrificj dovevano favorire, e che non dovevano impiegarsi in altro, che nelle preci, e nell' orazione (1).

XXVI.
Costituzione di Valentiniano, e Teodosio a tal' uopo ordinata.

Questa Disciplina stabilita nella Chiesa fu sempre costante ne' primi tre secoli della medesima per l' autorità de' suoi Canoni; ma non perciò incorrotta visse. Il costume, che sempre piegava nel vizio, e la sordida avarizia radicata ne' petti umani a poco a poco la corruttela introdussero; anche perchè la Chiesa in que' primi tempi non era dalla Potestà Civile garantita. Abbracciata poi dagl' Imperadori la nostra Cattolica Religione, fu questa parte essenziale di disciplina Ecchiesiastica situata in circostanze più vantaggiose. In fatti Costantino il Grande, che fu il primo ad abbracciarla, esentò i Chierici dall' esercizio delle pubbliche cariche (2). Valentiniano, e Teo-

(1) *Epist. 66. Edict. Rigal.*

(2) La Polizia Civile non distingue le persone, o la condizione; perciò senza special rescritro della Potestà Suprema non possano i Chierici da certi esercizj esentarsi. Onde l' Imperadore Costantino per rilevarli dalle pubbliche cure, fece la seguente costituzione. *Qui divino cultui ministeria religionis impendunt (id est hi, qui Clerici appellantur) ab omnibus omnino mune-*

Teodosio stimando con più sicuro avviso essere incompatibile la professione del Sacro Ministerio coll' esercizio delle pubbliche cariche, non provviddero meno a ciò, che la Chiesa avea insinuato co' suoi Canoni, e Costantino prescritto colle sue leggi. A quest' oggetto adunque dirizzarono a Massimo Prefetto Pretorio una Costituzione, nella quale espressamente vietarono sotto gravi pene, che i Chierici fossero lontani dalle pubbliche azioni, dalla Curia, dai Spettacoli, e da' Giudizj (1).

Ma questo non bastò ad ottenere il fine bramato. L'

neribus excusentur; ne sacrilego livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur.

(1) *Placet nostræ Clementiæ, ut nihil commune Clerici cum publicis actionibus, vel ad Curiam pertinentibus, cujus corpori non sunt annexi, habeant. Præterea iis, qui Parabulani vocant, neque ad quodlibet publicum spectaculum, neque ad Curiæ locum, neque ad judicium accedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias, & necessitatem Judicem adierint, aliquem pulsantes lite, vel ab aliquo ipso pulsanti, vel in communes totius corporis causas Syndico ordinato; sub ea definitione, ut si quis eorum hæc violaverit, & brevibus parabolanis eximatur, & competenti supplicio subjugetur, nec unquam ad eandem sollecitudinem revertatur. L. 17. C. de Episc., & Cleric.*

L' ambizione, e l' avarizia, mezzi efficacissimi a far declinare dal bene i cuori umani, non si contennero tra gli argini della ragione, e de'divieti: Uscirono fuori del prescritto confine accaniti a pascere l' ingorde voglie. La mercatura, le cure domestiche de' secolari, la conduzione de' predj, e le aggenzie si sorrogarono da' Chierici in luogo delle cariche loro vietate; e qual ne avvenisse discapito maggiore alla Religione, non è difficile ravvisarlo; bisognò dunque richiamare a tal'uopo le cure Imperiali.

XXVII. Dissubidienza degli Ecchiesastici, e rescritti di Marciano, e Teodosio.

L'Imperadore Marciano, che a Teodosio succedette, si diede la cura di accorrere a questo nuovo disordine, che tanto infettava la Religione, e lo Stato. In fatti mandò i suoi legati nel Concilio Calcedonese, che si era allora convocato per condannarsi l' eresia d' Eutiche, e fece da quelli presentare alcuni capitoli di riforma; su de'quali volle, che 'l Concilio avesse provveduto. Il secondo di questi si fu d' interdirsi a' Chierici indistintamente, e con generale divieto ogni qualunque ingerenza negli affari mondani, e de' secolari. Ed in fatti col terzo canone un tale divieto espressamente fu prescritto (1), e questo Con-

(1) *Pervenit ad Sanctam Synodum, quod quidem, qui in Clero videntur allecti, propter lucra turpia, Conductorum alienarum possessionum fiant, & secularia negotia sua cura suo suscipiant. Dei quidem ministerium parvipendentes, secularium vero*

Concilio ebbe tutta l'autorità nella Repubblica, anche perchè fu assistito dalla Potestà Imperiale. Da questo punto in avanti armati di zelo le due potestà, non si veggono, che impegnate a mantenere l'osservanza di questa troppo essenziale disciplina. Il trascritto terzo Canone Calcedonese ne'seguenti secoli, in ogni Sinodo (1), in ogni radunanza conciliare (2), e nelle Leggi Imperiali (3) si vede rinnovato, tanto fu creduto necessario, ed utile per la Religione, e per lo Stato.

XXVIII. Di Federico, e Carlo d'Angiò.

E tralasciando tutte le altre, a noi basta rammentarci

H

vero discurrentes domos; & propter avaritiam patrimoniorum sollicitudines adsumentes; decrevit itaque Sanctum hoc, magnumque Concilium nullum deinceps non Episcopum, non Clericum, vel Monacum, aut possessiones conducere, aut negotiis secularibus se miscere. Si autem trasgredi de cetero statuta tentaverit hujusmodi Ecclesiasticis increpationibus subjacebit can. 3. *Concil. Calced.*

(1) *Synod. Brescod. sub Musio tit.* 14. *Cap.* 5.: *Synod. Namurensis tit.* 8. *cap.* 7. *Oecomenic.* 7. *car.* 4.

(2) *Conc. Carthag.* 3. *Con.* 15. *Conc. Mogont. cap.* 1. *ne Cherici vel Monaci. S. Cyprian. Epist.* 66. *Alexand. III. lodivensi Episcopo in cap.* 6. *Ne Clerici vel Monaci.*

(3) *Cod. de Episc. & Cleric. & Novel.* 131.

tarci di un' aurea costituzione (1) dell' Imperadore Friderico, il quale mal soffrendo, che gli Ecchiesiastici ad onta d'ogni rigore, ed in disprezzo di tanti divieti sempre più declinavano dal di loro istituto, e negli affari del secolo tramischiavansi, ordinò, che i Chierici non fossero stati ammessi ad amministrazione, e ad officj; e perchè vedeva, che il male avea disteso le sue velenose radici, ingiunse anche la pena della confiscazione de' beni ai trasgressori. Ma questo neppure bastò a reprimere tali voglie degli Ecchiesiastici; onde Carlo. I. d'Angiò per frenare la loro smoderata licenza (2), confirmando quello, che si era da Friderico ordinato, comandò, che i Chierici non avessero potuto esercitare carica pubblica di sorta alcuna, ingiugnendo la pena

(1) *Clerici quoq., quos a forentibus negotiis ipse ordo Clericalis excludit, ad administrationes bajulorum, vel ipsorum officia nullatenus admittantur. Quod etiam ad judices extendentes, ipsos a bajulationibus, & bajulorum consortiis privatis, & publicis removemus: eosdem etiam publicatione bonorum suorum si contra fecerint, condemnantes, & bajulationes omnes ubiq. per Regnum a Kalendis Semptembris incboari præcipimus, sive in extalium, sive ad credentiam collocentur. Tit. Ut Cler. vel Jud. non fiant Baj.*

(2) *Tit. de Cleric. non statuendis* 159.

pena anche ai controventori. E finalmente vediamo un tal divieto in questi nostri felicissimi Regni colla *pramm. unica de personis Ecclesiasticis* confirmato.

Ma che giova andar più oltre ricordando stabilimenti conciliari, declamazioni di S. Padri, rescritti di Pontefici, e decreti Imperiali su tal rapporto? Egli è chiaro da se stesso, che il Sacro Ministerio, la Religione, la pubblica felicità, lo Stato questo riguardo, e questi divieti esiggono, altrimenti gravissimo sarebbe il danno, e lo sconcerto, che l' una, e l' altro ne sentirebbe, ed eccone in brieve la ragione.

XXIX.
Utile della Religione, e dello Stato.

La Religione ci è stata data da Dio in soccorso della nostra debolezza, a soccorso di nostra miseria, ed a nostra istruzione nel bene operare, dice S. Paolo. Li Ministri dell' Altare, come Luogotenenti del Signore, e dispensatori de' suoi misteri (1) hanno in dovere per essenza del carattere insegnarla, e col di loro esempio sostenerla, soprattutto incumbe loro d'istruire l' uomo nel buon costume, incaricargli i doveri, consolarlo ne' travagli, e dargli esempj di virtù, e di continenza, essendo questo per lo appunto il debito preciso del di loro Ministerio. L' attacco alle cure del Mondo, l'affezione alla gloria, la cu-

(1) *Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi, & dispensata res Misteriorum Dei. Paul. ad Chorint. 1.*

cupidigia al lucro sono passioni diametralmente opposte ai fondamenti del sacro istituto, perchè non convengono tra loro Sacerdozio, ed attacco alle cose del secolo (1). Si sconvolge la religione dai sacri recinti. In fatti quell' *eripere religionem de domo sacra* di Cicerone (2) pare, che questo volesse intendere.

Imperciocchè se il Sacerdote si divaga dalle cure spirituali, il fervore per la religione o s'intiepidisce, o si spegne. La comunione de' Fedeli, che la religione sostiene, si separa, e le risse, gl'odj, e li rancori si fomentano, perchè manca la carità, che può distruggerle. Li Sacramenti, che riunisce il traviato con Dio, e ci armano di virtù per respingnere le prave inclinazioni della natura, e gl' urti del nemico, o non saranno amministrati, o di raro. La Divina parola, o non sarà predicata, o se la sia, non troverà nei cuori de' fedeli disposizioni a compungere, se l' Apostolo facci conoscere, che *aliud in ore, aliud in corde agit*.

E tutto questo disordine egli può avvenire, se il Sacerdote negli affari del secolo si voglia intricare. Ma quì non finisce. Un secondo male ne risulta, come di necessaria conseguenza, e più sensibile, ed è appunto il costume, che si rilascia nel

---

(1) *Qui autem consensus Templo Dei cum Idolis? Ad Chorint. 6. v. 26.*

(2) *De Nat. Deor.*

nel Popolo; poichè egli è indubitato sull'avviso di tutti i Filosofi, che una cattiva educazione, che il mal costume produce, sia causa della rovina delle Famiglie, e che dagli individui di queste, si passa a turbare la pubblica tranquillità. Or nella pubblica educazione li Ministri dell'Altare vi contribuiscono nella parte maggiore; onde se avviene, che trascurate le cose del sacro ministerio a quelle del secolo si attaccano, manca l'educazione, e ne risulta il mal costume, e la rilasciatezza; dalla quale la Religione, e lo Stato ponno rimanerne discapitati.

Perciò Cristo, gli Apostoli, i Concilj, i Padri, gl'Imperadori, e tutta la Polizia civile hanno in ogni tempo, ed in ogni congiuntura l'allontanamento da'pubblici affari a quelli comandato, e prescritto per lo bene della Religione, e per la felicità dello Stato. S'egli è così, il nostro punto è deciso. D. Antonio Gerbasio chiamò all'Amministrazione del Monte eriggendo il Canonico Penitenziere, e'l Piovano dell'Arcivescovado di Napoli, e questi son dessi, che l'hanno per molti anni governato, e tuttavia il governano. Potrà dunque questa disposizione di un Privato valere contro lo stabilimento de' Canoni; e le Costituzioni de' Principi?

Egli è vero, che le ultime volontà, come precetti di legge nella Società civile si sostengono, e favoriscono; ma egli è vero altresì, che questi precetti devono essere accomodati agl'Istituti delle Società per poter meritare esecuzione, perchè

chè un dritto privato, che offende un dritto pubblico, non regge, nè si sostiene. Non soffre la società, che un Privato, abusando del dritto di disporre del suo patrimonio, possa ordinar precetti, ch' offendano li suoi instituti. E questo appunto è il caso della disposizione di D. Antonio Gerbasio nel rincontro dell' amministrazione commessa al Penitenziere, e Piovano della nostra Cattedrale. Egli è un precetto, ch'eseguito, li fondamenti della Religione, e la felicità dello Stato rovina, e disturba. Verità, che non potrà negarcisi ne anche dagl' istessi odierni Amministratori, che sono quanto dotti, altrettanto Religiosi. Anzichè essi medemi ci fanno ingenuamente avvisati ancora, che le cure spirituali annesse a i loro respettivi caratteri non lasciano loro tempo da vacare ad altri affari, e che se volessero disbrigar quei del Monte, lasciar dovrebbero in abbandono quelli di Dio.

XXX. Cure del Penitenziere.

Il Penitenziere è uno del Corpo de' Canonici della nostra Cattedrale, e rappresenta due caratteri. Di peso il primo, di professione, e di onore il secondo. Quello lo costituisce nell'indispensabile dovere di coadjuvare l'Em. Arcivescovo nelle confessioni per li gravi casi di Coscienza, riserbati a' Confessori ordinarj. L' altro lo sublima ad un grado d' onorificenza; ma trae seco la stretta osservanza della professione. E siccome l' odierno Penitenziere è un' uomo di sperimentata probità, dottrina, e zelo, così a lui è commessa la cura ancora di varj Conservatorj di don-

donne, per li quali si vede girare per la Città raccogliendo limosine. Egli è destinato estraordinario Confessore di Religiose Claustrali, ond' è, che deve in giornate assegnate sagrificarsi.

Come Canonico poi, oh a quanto altro è obbligato! Deve assistere a' Divini Officj nel Coro, ed in tutte l'ore, deve intervenire in tutte le Congregazioni, che di punti morali si disputa. Egli è esaminatore Sinodale, e deve nelle quattro ordinazioni assistere all'esame degl'ordinandi, oltre di varie altre cure, che lo tengono obbligato. Un' uomo, che tutto questo deve adempire, sarà egli in istato di distrarsi ad altre estranee cure? Il tempo è breve, e le azioni son molte. Ma si conceda pure, che tempo gli rimanesse (locchè è impossibile), forse si potrà distrarre in affari civili, che non hanno rapporto alcuno col suo Ministerio? Nò certamente. L'eminenza istessa della dignità ne sentirebbe il danno, e rimarrebbe avvilita. Chi è costituito in grado, quanto più si estolle sopra gl'altri, tanto più deve distinguersi nell' essercizio delle virtù, perchè niente è più incompatibile, quanto essere sublime nel grado, ed avvilito nel nome. Vi si trova allora il titolo dell' onore, ma senza l' uomo, come nota il Salviano (1). E siccome è chiaro, che l'Istituto Canonicale sopra gl'altri è il più decoroso, così per riconoscervi l'uomo sotto

(1) *Lib. 2. adv. avarit.*

to il titolo dell'onore, in tal modo si deve il Canonico portare, *ut respondeat eorum vita titulo, respondeat nomini, sint reipsa, ut sunt nomine Canonici, id est Regulares* (1), altrimenti si avvererebbe ciò, che Salviano disse de'Cristiani (2). Professano i Canonici l'esatta osservanza de' Canoni, onde non devono punto dal di loro prescritto deviare, e consecrarsi intieramente al disimpegno di quegli obblighi, che hanno rapporto al solo Ministerio Sacro, i quali per essere moltissimi, siccome abbiamo notato, se n'inferisce, che, o tempo non vaca al Penitenziere Canonico Sparani, o che tutt'altre debbano essere le sue cure, che quelle del Monte di Gerbasio.

XXXI.
Cure del Piovano.

Del Piovano poi non esigge l'uopo di molto parlarne. Si sa, che sono li Piovani di Divina instituzione, perchè a loro parlò Cristo Signor nostro, allorchè disse alli settanta Discepoli. *Ite ego mitto vos sicut agnos inter lupos..... qui vos audit,*

---

(1) *Synod. Coloniens. an.* 1536. *p.* 3. *cap.* 4.

(2) *Christianum nomen aureum decus est: Quo si indigne utamur, fit ut sues cum ornamento esse videamur*. Che nell' istesso modo lo prende Giovanni Molano per li Canonici.

Ideo Canonici appellati estis, quod Canonicas regulas velle vos observare CETERIS ARCTIUS *devovistis. Ivo Carnutensis ad suos Canonicos. Epist. 69.*

audit, me audit, qui vos spernit, me spernit (1). Quindi dovendo essere perfetti imitatori di Cristo, perchè in loro Cristo si rappresenta, non si vuol più, per ricordare in breve quali debbano essere gli obblighi de' nostri Piovani, mentre siamo sicuri, che essi meglio d' ogn' altro sanno, come Cristo visse, e come i suoi Discepoli. E sapendolo tutti, lo sa in conseguenza anche il nostro Piovano, il quale con facilità grande potrà ben discernere nel tempo istesso, che il disimpegno del suo Ministerio non gli permette l'amministrazione del Monte di D. Antonio Gerbasio.

Ma ciò non ostante li nostri Reverendi Penitenziere, e Parroco l' amministrazione del Monte di Gerbasió si hanno assunta, e se la custodiscono con impegnata premura. Non siamo per questo però nel caso di deplorare col Profeta: *Sacerdotes Dei contaminant sancta, & reprobant legem*; perchè non si conviene un tal detto a simili soggetti. Non sono impegnati essi in quest' amministrazione per offendere l'essenza del carattere, o per altro fine; ma perchè piamente credono, che trattandosi di opere pie, celebrazione di messe, limosine, e soccorsi caritatevoli alla Famiglia del Testatore, ben possa, come cosa sacra, tenersi da loro una tale amministrazione. Ci scusino quì in grazia per poco: Le cose sacre sono incorporee, e di queste, e non di altre possono aver' essi l' amministrazio-

(1) *Luc.* 1.

ne. E poi se ben riflettono, in fatti non è così, come essi credono. L'amministrazione del Monte di Gerbasio porta seco benissimo attacco agli affari del Secolo; poichè l'opere di questo Monte sono le maggiori di giustizia civile, le minori di carità. L'aumento alla Famiglia del Fondatore, i Legati a' Studenti, ed alle femine sono di giustizia, la celebrazione delle Messe, e la limosina saranno di carità; ma tali però per loro natura, che richieggono molta cura, e non li situano fuori del caso, che per dirsi adattata al di loro carattere, devono essere incorporee. Ma vi è dipiù. Girare ne'Banchi, assistere ne' Tribunali per le liti co' debitori, o con altri, fare la ripartizione delle rendite, oculare nelle compere dell'annue entrade, e simili essercizj portano senza meno tutta l'applicazione di un' uomo, e producono la distrazione dall'Altare, ch' è lo spirito de' divieti de' Canoni. Ma sia così. Si potrebbe dire però, che 'l soldo assegnato a questi Amministratori per lo di loro incommodo di ducati cento annui al Penitenziere, e 72. al Piovano, e quell'indipendente dominio di disponere niente meno, che di duc. 10. mila in circa in ogni anno, Sia una causa impulsiva, che spinge loro a maneggiare quest'amministrazione.

Ma noi siamo più che sicuri, che essi ad esempio dell'Apostolo (1) temono di sostenersi simile cura

ra

---

(1) *Qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, edunt:*

ra per fine di lucro, ficcome quello temeva di riceverfi da' Fedeli il congruo foftentamento nelle fue indigenze, dubitando d' offendere il facro Minifterio: e pure era più che giufto ritrarfi l' alimento dall' altare a cui fi ferviva. Tanto più dunque noi fiamo certi, che i noftri RR. Amminiftratori faranno per S. Paolo imitare; perchè hanno già effi dall' altare quanto bafta per lo di loro foftentamento.

Ma è tempo ormai di finirla, e di conchiudere (giacchè ci fiamo oltre al bifogno eftefi): che non comportando la vita Chiericale l' ingerenza negli affari della vita Civile, e che effendo ad ogni Ecchiefiaftico indiftintamente la cura del fecolo interdetta, e vietata da Dio, e da tutte le leggi facre, e profane, e perchè di peffimo effempio, e diftruttiva delle leggi ifteffe dello Stato, ne viene in confeguenza, che fi deve togliere per l' addotte ragioni fenza il menomo indugio l' amminiftrazione del Monte di D. Pietro, e D. Antonio Gerbafio ai RR. Penitenziere Maggiore, e Piovano della noftra Cattedrale.

---

edunt: & qui altari defervivnt, cum Altari participant, Sed horum non fumus, ne quod offendiculum demus Evangelio Chrifti. Ad Chorint: 9. v. 16.

§. II.

Si devono li RR. Amministratori obbligare alla reddizione de' conti, essendo la condizione, Aneclogistos esse volo, *posta dal Testatore* contra jus.

SI è notato nel §. antecedente, che due principali errori commise D. Antonio Gerbasio in ordine alla forma data al suo testamento. Il primo fu di lasciare il reggimento del nuovo Monte da lui ordinato a' Preti, il secondo fu quello di essentarli dall'obbligo di rendere il conto della loro amministrazione. In quello abbiamo fatto vedere, che essendo da tutte le leggi interdette agli Ecchiesiastici le cure del Secolo, e l'ingerenza negli affari civili, si deve togliere al Rev. Penitenziere, e Piovano dell'Arcivescovado il governo del Monte di Gerbasio. In questo brevemente dimostreremo, che essendo la condizione posta dal Testatore, di non dover render conto a persona, o a Tribunale alcuno di ciò, che loro fatto avrebbero, *contra jus*, si devono obbligare alla reddizione de' conti.

XXXII. Stabilimenti delle leggi de' Romani per prevenire la colpa, e i delitti.

Le leggi de' Romani sempre provvide, sempre savie ci hanno lasciato i loro stabilimenti, e la norma da regolarli, nommeno in ordine a quegli affari, i quali sono già stati accompagnati dall' effetto, ma ben anche in rapporto a molti altri, quali avrebbero potuto intervenire, sicchè i sempre immortali Autori di quelle vollero appre-

prestarvi il riparo opportuno atto a prevenirne il successo. Sapevano essi benissimo, ciò che a dì nostri è stato scritto da un bell' ingegno (1). *Che è meglio prevenire i delitti, che punirli, e che il fine principale d' ogni buona legislazione è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli de'beni, e de' mali della vita*. Furono quelli adunque troppo illuminati per saper drizzare per le vie di una ragionata Filosofia la disciplina legale, tenendosi lontani dalle formole registrate nell' editto del Pretore, o dal prescritto dalle leggi delle XII. Tavole, siccome fe dire Cicerone ad Attico (2), *Non a Prætoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII. Tab., ut superiores, sed penitus ex intima Filosophia hauriendam juris disciplinam puto*.

Prevedettero di più, che l' umana malizia avrebbe potuto scuotere il dolce giogo del giusto, e dell' onesto, ed infrangere i sacri dritti della buona fede; onde pensarono coll'aiuto de' lumi della ragione, di togliere tutti que' mezzi, che avrebbero potuto dare occasione ai delitti, al dolo, e alla frode, con prescriverne il divieto. In fatti proibirono tutti que' contratti, ed annullarono anticipatamente tutte quelle condizioni, che si sareb-

(1) L'Autore de' delitti, e pene §. Come si prevengono i delitti.

(2) *De Leg. l.* 1.

rebbero potuto apporre o ne' contratti isteſſi, o ne' teſtamenti, le quali aveſſero potuto ſervir di ſpinta alla reità, ed all' inique frodi. Tra le altre proibirono eſpreſſamente (dichiarandola *contra jus*, *&* *contra bonos mores*) la condizione appoſta ne' teſtamenti, *ne Tutor*, *Curator*, *vel Adminiſtrator aneclogiſti eſſent* (1), *ne detur occaſio fraudi*.

XXXIII. La condizione *aneclogiſtos eſſe volo*, è *contra jus*.

S' egli è dunque così, ne viene per conſeguente, che la condizione appoſta nel teſtamento di D. Antonio Gerbaſio: che il ſuo Erede fiduciario D. Giuſeppe Torelli, e i Sign. Amminiſtratori della ſua eredità NON DOVESSERO ESSERE TENUTI A DAR CONTO AD ALCUNO, SE NON ALLA MAESTA' DI DIO, E CHE NON AVESSERO, CHE FARE, NE' CONTENDERE CON ALCUN TRIBUNALE, NE' ECCHIESIASTICO, NE' SECOLARE SOTTO QUALSIVOGLIA PRETESTO, ANCORCHE UTILE AL MONTE, NE' PER VISIONE, NE' PER REVISIONE DE' CONTI, NE' IN QUALSIVOGLIA ALTRO MODO *&c.* ella è ſenza dubbio ingiuſta, *contra bonos mores*, *&* *contra jus publicum*. Seppe bene però D. Giuſeppe Torelli col conſiglio del Signor Preſidente Argento correggere queſto traſporto di paſſione del noſtro Teſtatore; poichè non oſtante l' ampia facoltà da queſto conceſſagli, e la condizione di non dover rendere conto ad alcuno della ſua amminiſtrazione, pure, terminata appe-

(1) *Gotofr.*

appena la ſua incompenſa, volle dare un conto il più diſtinto di quanto da lui ſi era eſatto, e ſpeſo, e di quanto era rimaſto per fondo dell' ordinato moltiplico. E quello, che deveſi più d' ogn' altro notare, ſi è appunto, che volle il D. Giuſeppe Torelli dare un tal conto ad un Tribunale Supremo, quale è quello, della R. Camera della Summaria. Non fu queſto baſtevole però a far sì, che li ſuoi Succeſſori, guidati da sì bello, e giuſto eſſempio, ſi fuſſero mai indotti ad imitarlo. Non vi è ſtato da allora fin' oggi fra tanti ſcrupoloſi Piovani, e Penitenzieri, chi ſi aveſſe preſa una volta almeno la pena di dar qualche conto, eccetto quello dato nel 1760. dagli Amminiſtratori di quel tempo al Tribunale Miſto, per ottenere il quale vi vollero più Diſpacci della Maeſtà del Re (D. G.). Nè giova ad eſſi addurre quì in mezzo l' ignoranza di un tal dovere, e la facoltà aveano per renderſi eſenti da un tal peſo, poichè oltre alla cognizione, che noi crediamo, e la perizia, che eſſi hanno avuta, ed hanno delle leggi, almeno canoniche, aveano come ſi è detto l' eſſempio del di loro anteceſſore, che non oſtante aveſſe avuta dal Teſtatore una facoltà di gran lunga alla loro ſuperiore, pure diede un conto formale al Tribunale della Camera. Non potrà giovar loro adunque la ſcuſa, anche per la nota ſicura maſſima, che *ignorantia juris non excuſat*. Se non l' han fatto adunque, lo faccino prima di uſcire da un tal Miniſterio, e rimanghino nell'intelligen-

za,

za, che nè noi, nè i nostri Clientoli abbiamo avuto, o abbiamo la menoma diffidenza così in essi, come ne' di loro predecessori; ma che ciò si domanda non ad altro oggetto, che per avere un dettaglio di quello possiede il Monte, e degli esiti del medesimo. Se mai però non bastassero per avventura gli addotti principj a persuaderli; affinchè ci contentino in questa parte; noi siamo pronti per dimostrar loro più diffusamente colle leggi alla mano, che essi sono *de jure* tenuti alla reddizione di un tal conto, essendo la condizione, colla quale vengono liberati da un tal'obbligo *contra jus*, *contra bonos mores*, *&* *contra jus publicum*.

XXXIV.
Autorità di leggi, e di Eruditi.

Invitiamoli prima di ogni altro a considerare un testo del Giurec. Ulpiano (1). Portando questi il caso di un Padre, che morendo aveva dato il Tutore ai figli colla condizione *anecloglstos esse volo*, fa dire al Giurec. Giuliano: *Tutores, nisi bonam fidem in administratione præstiterint*, *damnari debere*, non ostante, che altrimenti sia stato dal Testatore ordinato, poichè *nemo potest jus publicum remittere*, *nec mutare formam antiquitus constitutam*. Questo istesso ci viene insegnato, e prescritto in un testo Canonico (2), che, siccome abbiamo detto, fermamente crediamo essere a notizia de' nostri Rev. Am-

(1) *L.* 5. §. 7. *ff. de adm. Tutor.*
(2) *C. requisisti* §. *si vero istud de testam.*

Amminiſtratori, ed il Giur. Marciano (1) porta il caſo di un Servo, al quale *vetitus erat* dal Padrone *rationes reddere*, e lo ſteſſo ci dice, e così ſempre ſi preſcrive coſtantiſſimamente anche ne' contratti. Belliſſima però è la ſpecie, che ci ha laſciata Modeſtino (2), e confacentiſſima al caſo noſtro, anzi molto più vantaggioſa; poichè in eſſa ſi tratta, che Gajo Sejo eſſendo divenuto adulto *accepit* per ſuoi Curatori Publio Mevio e Lucio Sempronio. Ma poichè ebbe la diſſaventura di preſto ſuccumbere all' ultimo fato in età legittima, ordinò nel ſuo teſtamento, che non ſi foſſero moleſtati detti Curatori, avendo egli ſteſſo preſo da quelli il conto della loro amminiſtrazione. Ciò non oſtante diſſe il Giureconſulto Modeſtino: *ſi quid dolo Curatores fecerunt, aut ſi quæ res teſtatoris penes eos ſunt, eo nomine convenire eos poſſe*.

Ma ſenza più divagarci in un punto, che non ha biſogno di un lungo, e nojoſo ſquittinamento, abbattiamo una volta queſt' Idra con un decreto dell' Imperador Antonino, *pacta*, ei dice, *quæ contra leges, Conſtitutioneſque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris eſt* (3). A queſto ſavio ſtabilimento dell' Imperador Antonino corriſponde una Coſtituzione dell' Imperado-

 ri

(1) *L. 119. ff. de legatis* 1.
(2) *L. 9. ff. de liberat. leg.*
(3) *L. 9. C. de pact.*

ri Diocleziano, e Massim. (1), che pare fatta al proposito nostro: *Cum necessitatem* (decretarono essi) *reddente rationis, defunctus remittendam tibi esse petierit, manifesti juris est, voluntatem defuncti immutandam esse deberi*, e 'l Gotof. nel Commentario fa a questa legge, così dice: *Si tamen Legatarius dolo quid administraverit, non potest ei liberari* (2). Ma acciocchè non si ci opponghi che in alcuna di queste leggi del dolo solamente si parla, e che non essendo noi in simili circostanze, non siano quelle al caso nostro adattabili, si senta cio, chè ne hanno a noi lasciato scritto i più dotti Commentatori in ordine allo spirito di una tal legislazione.

Il gran Perezio (3) con precisione corrispondente alla sottigliezza del dritto, ed allo spirito istesso delle sopracitate leggi conchiude: *in summa omnia pacta lex improbat, quæ contra bonam fidem, & bonos mores, quæque jus publicum lædunt*. Or questo appunto è il caso nostro. L'essenzione accordata agli Amministratori del nostro Monte dal Testatore ella è contro la buona fede, contro il buon costume, e tale che offende il pubblico, ed il privato dritto; poichè non soffre la fede, la delicatezza de' costumi, il dritto degli eredi, e la ragion del Pubblico, che si amministrino tante migliaja in

(1) *L.* 18. *ff. de fin.*
(2) *L.* 18. *C. de fideic.*
(3) *In tit.* X. *Cod.*

in ogni anno da due estranei, senza che ne abbiano a rendere conto ad alcuno, siccome dice il Cujacio (1)? Se adunque la condizione apposta da D. Antonio Gerbasio nel suo testamento di rendere esenti da un' obbligo, che nasce della legge i suoi Amministratori, *è contra jus, contra bonos mores, & contra jus publicum*, ne viene, che si deve anche in ordine a questa parte mutare, ed i RR. Piovano, e Penitenziere devono darci il conto della loro amministrazione, il che ad essi riuscirà troppo facile, attenta la loro puntualità, e religione.

(1) *Notandum, quæ sit vis hujus præcepti, si Testator vetet servum actorem testamento manumissum rationes reddere: an videtur ei legatum peculium. Leg. cum tale §. 1. ff. de condit. & demonst. In ea specie servos actores jussit esse* ανεξετας͵ους, *idest solutos rationibus reddendis: ait eis non videri legata peculia. Verum, an videtur eis remissa reliqua rationum? aut an videtur reliqua rationum? aut an videtur semissum, quod servus dolo malo intercessit? minime: ita si reddet reliqua, reddet etiam quod ejus fraude interversum est; habet igitur tam vim, ut ab eo rationes scrupulose non exigantur. Idem generaliter dicendum est, si rationum redditio remissa sit Procuratori, Tutori, Curatori, negotiorum Gestori. L. Dominus Stich. §. ult. inf. de pec. leg.*

§. III.

Il legato per lo Monacaggio delle Donzelle della Famiglia, si deve accrescere, ed estendere al caso omesso del maritaggio.

D. Antonio Gerbasio Fondatore del Monte, (siccome appieno si è dimostrato nella prima parte) manifestò la sua volontà generalmente a favore de'congionti della sua Famiglia. Volendo Poi particolarmente considerare le figlie femine da quelli *in perpetuum*, & *in futurum* discendentino, così si spiegò: A TUTTE LE FIGLIE FEMMINE NATE, E NASCITURE DA FILIPPO, EGIDIO, E NICOLA GERBASIO, O DISCENDENTI DA ESSI IN PERPETUUM, ET IN INFINITUM, CHE SI VORRANNO MONACARE, SE LI PAGHINO DUCATI CINQUECENTO PER CIASCHEDUNA PER LA DOTE, ED ACCADENDO, CHE LA DOTE SOLITA DARSI AL MONISTERO, DOVE SI MONICHERANNO, IMPORTASSE MENO DELLI DUCATI 500. TUTTO IL DI PIU A DETTA SOMMA SE LI PAGHI PER LE SPESE, E FORNIMENTI DI DETTO MONACATO. Abbiamo dunque un legato a queste femmine di duc. 500. per lo monacato. La questione sarebbe, se questo legato si debba, non monacandosi. Sarà nostro il peso adunque di dimostrare, che non ostante l'inadempimento di una tal condizione, senza meno si debba.

XXXV. Nei legati si deve attendere la volontà.

Ella è senza dubbio una somma puerilità volere attendere nelle condizioni apposte nelle ultime vo-

volontà, o ne' legati la ſemplice figura, e corteccia dell' eſpreſſioni, e non già la volontà della diſpoſizione, e coſa abbia voluto il Teſtatore ſignificare, ed intendere; giacchè il diſcorſo, e la voce, come che ſi adoperi con eſattezza, e diligenza, non giugne alla piena ſignificazione dell' animo noſtro in tutti i caſi, e perciò ſimili controverſie ordinariamente ſono più toſto di fatto, che di dritto. Il Giudice *in conditionibus voluntatem potius, quam verba ſequi oportet* (1). La chiara volontà (già lo dicemmo un altra volta) governa tutta la diſpoſizione. Noi abbiamo già dimoſtrato, che la volontà di di D. Antonio Gerbaſio è tutta a favore de'ſuoi congionti maſcoli, e femine; ed infatti, oltre alla conſiderazione in generale avuta per tutti, volle anche particolarmente ricordarſi delle donne, alle quali laſciò un legato di duc. 500. purchè monacate ſi foſſero. Or chi non vede, che queſta condizione altra mira non ha, ſe non l'amore delle legatarie, e la commoda ſituazione delle medeſime? Se dunque il fine principale del Teſtatore è la comoda, e propria ſituazione delle legatarie, ſe ne deve dedurre in conſeguenza, che in qualunque maniera queſta accada, purchè ſi uniformi in tutte le ſue parti alle leggi del giuſto, e del decoro, ſempre ſia dovuto il legato. Il Teſtatore era Prete, alieno dalle coſe del Mondo, e non penſava a matrimonj; ſicchè, volendo fare

re

(1)

re un favore alle ſue legatarie, e credendo, che aveſſero dovuto colle ſue ſoſtanze ereditare ancora le ſue inclinazioni, pensò ſolo al caſo del Monacato. Ma per poco che aveſſe voluto nutrire penſieri lontani, ed oppoſti alla diſtruzione del genere umano, avrebbe ſenza meno ambo i caſi compreſi. Se no'l fece, non ſi deve attribuire a volontà; ma ad una divota traſcuraggine. In fatti, ſe aveſſe per poco fatta un'altra ſubalterna rifleſſione, cioè che fora mille volte meglio per le anime delle legatarie paſſare a marito, quando ſi ci ſentano portate, che farle Monachine invite, o per economia della caſa; c' immaginiamo, che non ſolo avrebbe incaricato il maritarle; ma che l'avrebbe di più raddoppiato il legato col peſo anche di prenderne due, ſe le fuſſe riuſcito, un dopo l'altro.

XXXVI. Si parla della *l. Mulier*.

Queſta maniera di diſcorrere conforme alle vere maſſime di religione, e di politica ſiamo ſicuri, che facci l'iſteſſo peſo nell'animo di ognuno, e che operi coll'iſteſſa forza valevole ad abbattere qualunque ſiſtema in contrario. Così in fatti ſappiamo, che penſavano que' ſaggi Giureconſulti della Romana antichità, i quali in caſi meno eſorbitanti di queſto avevano per verificate certe condizioni, perchè conformi alla ragione, ed alla mente del Teſtatore. Anzi queſte tali conſiderazioni formano la teoria del buon dritto, che deve ſervire a noi di norma. Nella *L. Mulier* (1) abbiamo un il-

---

(1) *Mulier, quæ duobus filiis in poteſtate Patris reli-*

illuſtre eſempio, dal quale ſi ricava in termini preciſi, che l'uno caſo poſſa comprendere l'altro per l'uguaglianza della ragione, ancorchè ſembraſſero contrarj nell'eſpreſſione, come il caſo della morte può comprendere quello della vita, quando ambedue portino l'iſteſſo effetto, e ſieno neceſſarj al

lictis alii nupſerat, poſteriorem maritum heredem inſtituit, eumque rogavit, liberis ſuis, poſt mortem Patris eorum, hereditatem ſuam reſtituere, vel ei, qui eorum ſupereſſet: eiſdem emancipatis a Patre ſuo Vitricus reſtituiſſe hereditatem dicebatur; mox alter ex filiis vivo Patre deceſſiſſe. Quærebatur, an is, qui ſupererat ex filiis, partem fratri ſuo reſtitutam petere poſſit, quaſi præmature datam? Scævola Divum Marcum in auditorio de hujuſmodi ſpecie judicaſſe refert: Braſidas quidem Lacedæmonius, vir Prætorius, cum filiis ſuis ab uxore divortio ſeparata, ſi, morte patris, ſui juris fuiſſent effecti, fideicommiſſum relictum eſſet, eos emancipaverat; poſt emancipationem petebant: decreviſſe igitur Divum Marcum refert, fideicommiſſum eis repræſtandum intellecta Matris voluntate, quæ, quia non crediderat Patrem eos emancipaturum, diſtulerat in mortem ejus fideicommiſſum, non dilatura id in immortalitatem, ſi eum emancipaturum ſperaſſet. Secundum hæc dicebam, & in propoſita quæſtione decretum Divi Marci eſſe trahendum: & recte fideicommiſſum utriſque ſolutum. L. 22. ff. ad Trebell.

al conseguimento dell'atto. Questa è una teoria nommeno civile, che naturale, e guida così il rozzo, come l'acuto intendimento al vero sistema di pensare. Adattando noi adunque questa legge al caso nostro, diciamo, che il caso del Monacaggio comprender deve anche quello del maritaggio, basta, che in qualche maniera si adempia alla volontà del Testatore, che è il comodo, e la situazione delle legatarie. Perchè siccome nel caso della citata legge rispose Scevola coll'illustre esempio dell'Imp. Marco, che essendosi indagata la volontà della madre, che voleva, che i figli fossero *sui juris* per godere la sua eredità, nulla importava, che questo effetto si fosse conseguito in vita, o dopo la morte del Padre, e riguardandosi l'effetto, il caso della morte si riferiva a quello della vita, in cui anche si potesse conseguire l'effetto; e pure la Madre non fece menzione alcuna del fine, che i figli fossero *sui juris*, e si poteva ancor dire, che la morte del Padre fosse necessaria a verificarsi, perchè si era ordinato, che tutta l'eredità si fosse restituita dopo la morte del medesimo a quello, che si trovasse superstite, come in fatti era accaduta la morte dell'uno in vita del padre. Era dunque per questo riguardo significativa in sostanza la condizione apposta *post mortem Patris*; e pure si decise *intellecta Matris voluntate*, che la condizione della morte si fosse verificata in vita per mezzo dell'atto equipollente dell'emancipazione. Così la specie nostra,

nel-

nella quale una circostanza più rilevante concorre, com'è quella dell'utile dello Stato. La volontà di D. Antonio Gerbasio è per la comoda situazione delle sue legatarie, sicchè *intellecta voluntate ejusdem*, e potendosi per equipollente del matrimonio verificare la condizione per farsi Monache si deve avere per verificata, così nell'uno, come nell'altro caso. Se il caso della vita si tira a quello della morte *intellecta Matris voluntate*; così può maggiormente il caso del matrimonio spirituale tirarsi al matrimonio temporale (1).

XXXVII. Si parla della *l. Gallus*.

Per intendersi più chiaramente questa verità, si potranno leggere i dottissimi commentarj di Cujacio (2), e se questo non basta, si legga la magi-

L

(1) *Si Mater vos sub conditione emancipationis heredes instituit, & prius quam voluntati defunctæ pareretur, sententiam (deportationis) pater meruit, vel aliter defunctus est: morte ejus, vel alio modo patria potestate libertati jus adeundæ hereditatis cum sua causa quæsistis. L. si mater 3. C. de inst. & substit.*

(2) *Sed hic est omnino sensus hujus legis, ut admittatur ad fideicommissum, sive contingat mors Patris, sive emancipatio filii: utroque casu, ut dies fideicommissi cedat ex tacita voluntate defuncti, cui potissimum adservire debemus, quæ regit, & facit conditionem, non sermo, non scriptura conditionalis, L. in condit. & l. pat. ff. de conditionib. & demonstr. Cuj. in l. 11. respons. Papin. tom. 4. col. 1308. lit. D. & tom. 9. col. 731. lit. I.*

gistral dottrina della notissima *L. Gallus* (1), nella quale si ha un più bello esempio. Aveva un Padre istituito il suo postumo nel caso, che un figlio già nato morisse, e l'Avo sotto l'istessa condizione aveva istituito il postumo pronipote. Avvenne, che non morì nè l'uno, nè l'altro; ma l'uno fu deportato, e l'altro emancipato; onde si credette caduco il testamento, per non essersi specificamente verificata la condizione. Ciò non ostante si sostenne, e si diè luogo alla successione del postumo; perchè si ebbe per vero, che la deportazione, e l'emancipazione fossero effetti somiglianti alla morte, che partorissero l'istesso effetto; e che la condizione s'intendesse verificata in qualunque altro modo omesso dal Testatore; quando fosse generativo del medesimo effetto; non già perchè la ordinazione della L. Velleja fosse tale; ma perchè *ex sententia L. Velleja*, e per la somiglianza di ragione, si era estesa

(1) *Et quid si tantum in mortis filii casum conciperet, quid enim si aquæ, & ignis interdictionem pateretur? quid si nepos, ex quo pronepos institueretur, ut ostendimus, emancipatus esset? hi enim casus, & omnes, ex quibus suus heres post mortem scilicet avi nasceretur, non pertinent ad L. Velleiam, sed ex sententia L. Vell. & hæc omnia admittenda sunt, ut ad similitudinem mortis, ceteri casus admittendi sunt L. Gallus ff. de lib. & postum. §. & quid si &c.*

ſteſa la cautela Aquiliana a' poſtumi, vivente il Padre, onde il *Giur. ex ſimilitudine rationis* per ſentenza della *L. Velleja* eſteſe la diſpoſizione della *L. Gallus* alla fortuna della deportazione, e dell' emancipazione, *ut ad ſimilitudinem mortis*. Quindi è, che li Scrittori del Foro ſopra la direttura di queſta legislazione con ugual ſenſo ne ſcrivono (1). L' iſteſſo adunque ſi dovrà dire nel caſo noſtro, quando ſi vegga la mira del Teſtatore a qual effetto foſſe ella mai diretta, e potendoſi per mezzo del matrimonio quello far valere, avremo una ſpecie molto più analoga alla

(1) Baldo ſcrivendo ſu la legge *Gallus* così dice: *Proviſio facta in uno caſu, cenſetur facta in ſimili*. Fuſario celebre trattatore ſi ſpiega in queſti termini: *Intelligitur ſecundo, ut non procedat, quando eadem ratio concurrit, quæ ficte, & improprie impleri poteſt. De fideicom. ſubſtit. qu.* 454. *Deciano conſ.* 1. *n.* 198. *In contrarium adducta procedunt ubicumque non apparet de contraria mente Teſtatoris; ſed cum in caſu noſtro clare appareat per rationem generalem, & etiam per effectum conſideratum a Teſtatore in toto hoc teſtamento, quo hunc effectum conſideravit, ut deficiente linea deſcendentium ſuorum admitterentur fratres; ſi hic effectus poteſt contingere, tam per mortem, quam ex eo, quod nati non eſſent; ergo nihil refert quid ex equipollentibus fiat: ita reſpondit Soccinus junior &c.*

condizione di quelle, che ſi rapportano nelle ſopranarrate leggi; perchè l'effetto, ch'è il neceſſario, ſempre ſi ottiene, onde non ſi deve attendere il mezzo. Queſto è adempire la volontà vera nella forma equipollente, cioè *ex ſententia teſtamenti*.

XXXVIII.
Si eſaminano due teſti di Ulpiano.

Ma facciamoci anche più da vicino per non tralaſciar molto nell'eſame di queſto punto, e tratteniamoci un pò con Ulpiano. Queſto ſavio Giur. ci propone due caſi, nel primo parlando di condizione, che invita al lucro, come è quella di far le nozze con Tizio, e con Mevia, ſoſtiene, che non adempita la condizione, il legato non ſi debba. Nel ſecondo ci fa ſapere, che la condizione di abitare nella tal Città, come leſiva della libertà, non vizia il legato, non adempiendoſi. Ecco come ſi eſprime. *Titio centum relicta ſunt, itaut Meviam uxorem, quæ vidua eſt, ducat, conditio non remittitur, & ideo nec cautio remittenda eſt. Huic ſententiæ non refragatur, quod ſi quis pecuniam promittat, ſi Meviam uxorem non ducat, Prætor actionem denegat: aliud ad matrimonium certa lege imitari*. Fa dunque la diſtinzione, che altro ſia *eligendi matrimonii pœnæ metu*, altro *ad matrimonium imitari*. Il ſecondo Teſto propone poi; *Titio centum relicta ſunt itaut a monumento meo non recedat, ut in illa civitate domicilium habeat, poteſt dici non eſſe locum cautioni, per quam jus libertatis infrigitur*. Le condizioni dunque, a mente di queſto Giureconſulto, che reſtringono la libertà, non viziano il legato. Nelli due propoſti caſi però ſembra duro

t enim ut eligendi matrimonii pœnæ metu, aliud

il

il capirsi, come Cajo, e Papiniano abbiano per buona la condizione di fare con Tizio, o con Mevia le tali nozze, perchè al lucro s'invita; la condizione poi di abitare in una designata Città, la quale anche al lucro invita la vogliano non iscritta, e'l legato si deve prestare; ma chi è, che l'intende? Il caso della prima condizione non lede la libertà, e quello della seconda la lede? Giusta il sentimento di questi Giureconsulti adunque sembra, che fosse più duro per un uomo, per conseguire un legato, di abitare in un designato luogo, di quel che sia il prendere una moglie a volontà di un terzo; quandochè più tosto dovrebbe dirsi, che col matrimonio la libertà viene intieramente a sacrificarsi, e l'abitare in una designata Città, non porta altro sacrifizio, che di un vago piacere.

Li Commendatori di queste leggi niente di positivo ci hanno lasciato scritto per toglierci da i dubbj. Un moderno Giureconsuito però, riflettendo alla diversità de' casi, per non condannare di semplicità Papiniano, giudica, che intanto la condizione di togliere in moglie una certa persona non sembrava lesiva della libertà, come l'altra di abitare in certo luogo, poichè non essendo a' tempi di Papiniano vietato il ripudio, niuna restrizione si faceva alla libertà del legatario, obbligandolo alla condizione, se avesse voluto il legato conseguire; perchè sempre la congiunzione si poteva a proprio piacere disciogliere. A questa ragionata interpretazione potrebbe aggiu-

giugnerſi ancora, che un'altra ragione aveſſe potuto muovere Papiniano, ed era quella della legge Papia Poppea. Voleva la condizione di quei tempi, che di legittimi parti abbondaſſe la Repubblica. A conſeguire queſto fine varj premj furono dalla legge conceduti per coloro, che da legittime nozze procreavano figliuoli, per invitarli così a' legittimi contratti. Il legato ſotto condizione di togliere in moglie una certa perſona, come invito al lucro, e perchè era uniforme allo ſpirito della legge Papia Poppea, fu creduto da Papiniano un mezzo, che poteſſe conferire ai vantaggi della Repubblica; e perciò tra le condizioni, che la libertà ledono, volle, che non ſi comprendeſſe. Oggi il caſo è diverſo. I ripudj ſono vietati, e la legge Papia Poppea è abolità, ſicchè ceſſato il fine, deve ceſſare anche l'effetto, e può francamente dirſi, che la condizione, *ſi Mæviam duxerit*, come leſiva della libertà, ſi deve avere per non iſcritta.

Qualunque egli ſia però lo ſpirito di quella ragione, che moſſe Papiniano a così dire; egli ſarà ſempre certo, che le condizioni, per le quali *Jus libertatis infrigitur*, rimangono viziate, ed il legato ſi deve.

XXXIX. Si ragiona su 'l caſo preſente.

D. Antonio Gerbaſio laſciò ducati 500. a tutte le figlie femine, che ſi aveſſero voluto monacare. Queſta condizione, come che leſiva della libertà, ſi deve riputare per non iſcritta. Obbligare una donzella a perpetuo celibato, ed a ſacrificare i giorni ſuoi tra la rigida coſtituzione di una Clau-

Clausura, rinunziando da se e Patria, e parenti, ed amici, non sarà questa una condizione, per cui *Jus libertatis infringitur*? Se quel Tizio, a cui cento furono lasciati, *ut a monumento non recedat*, *ut in illa Civitate domicilium habeat*, fu creduto da' Giureconsulti offeso ne'dritti di sua libertà. Che si dovrà dire di una infelice, che s'invita a certo lucro, perchè restringa i giorni suoi, la sua libertà, gli affetti nel recinto di ben fortificate muraglie, chiuse, e controchiuse da tanti ferri, quanti non erano i suggelli de'libri dell'Apocalisse? Quì oltre della libertà di agire, rimane miseramente sacrificata ancora la libertà del pensare. Non deve una claustrale pensare, che a modo della sua Priora, la quale è anche per destino condannata a pensare a modo altrui. Qual' offesa maggiore di questa adunque potrà inferirsi ai dritti della libertà? La condizione di far le nozze col tale, o colla tale, ella è senza dubbio condizione troppo dura, dopo che le leggi de' devorzj, e de' repudj furono abrogate; e pure saressimo per dire, che la sola speranza (che noi crediamo non nutrire alcun' anima ben fatta) che oggi appena è rimasta all' uomo, di disbrigarsi col mezzo della morte della moglie, rende meno odiose le nozze, e lo lusinga così potere un giorno in libertà tornare. E' stata (è vero) sempre riputata offensiva della libertà quell' altra condizione di abitare in una data Città, e pure non sarebbe gran fatto il dover sempre, o in

Na-

Napoli, o in Roma far domicilio; Finalmente questa condizione altro non contiene; che il freno di un vago piacere, che potesse mai cadere in mente ad alcuno, rimanendo sempre salva la libertà di pensare, e di agire. Si facci ora il calcolo tra questi casi espressi dalla legge col caso nostro presente, perchè si vedrà quanto sia maggiore l' offesa, che si facci alla natura, alla libertà, ed allo stato, invitando le donzelle al lucro, purchè si chiudano ne' Chiostri.

Noi abbiamo detto, che tutte le condizioni, che siano impossibili, *ut legibus interdictæ*, *aut alias probrosa* rimangono viziate. Siamo adunque nel caso. La condizione, se Tizia si vadi a monacare, non deve esaminarsi, se sia, o nò impossibile dagl'atti d'apparènza, o dall'esempio universale, che sempre è stato riprovato secondo il detto di Seneca (1). Si deve penetrare più in là, e mettere a calcolo la fisica costituzione della donzella, il di lei temperamento, e la forza dell'inclinazione. Può darsi (e 'l vediamo con giornalieri esempj), che il fisico sia in modo conformato, che lasciandosi inerte, senza esercizio, chiuso senza cambiar aere, e ristretto a determinate azioni senza po-

(1) *Nihil magis præstandum est, quamne pecorum vitæ, sequamur antecedentium gregem, pergentes non qua eandum est, sed qua itur. De vita beata in princ.*

poterne cambiare il modo, o la qualità, può darsi (ripetiamo), che tenda, e pieghi alla sua distruzione. E non sarà questa condizione impossibile ad eseguirsi, quando che da lei con certezza la distruzione di chi l'essegue ne viene? E non sarà ella opposta all' obbligo naturale, che ha ognuno di conservare il suo individuo? V'è di più. Una tal condizione oltre all' essere diametralmente diretta alla distruzione de' più sodi principj della natura, è anche contraria alle leggi fondamentali dello Stato.

XL.
Si parla del celibato.

Iddio Signor nostro volle, che il Genere Umano germogliasse per mezzo di se stesso per fecondità operatrice, e ne fece un precetto al nostro primo Parente. Fanno certezza di questa proposizione, e 'l precetto istesso, e l'abilità innestata nell' uomo, e la voglia naturale, che ardentemente lo ravviva, ed il mancamento d'ogn' altro modo. Ogni stato in oltre è un corpo politico; così che per li suoi rapporti egli è d'uopo per la terra che occupa, pel sito, e per l'altre circostanze, che sia robusto per quanto gli è possibile. Questa robustezza non serve meno alla sua gloria, che alla conservazione, e felicità interna. Il principale fondo della robustezza dello Stato è la moltitudine delle Famiglie, la giusta popolazione, la quale ugualmente ne fa la gloria, genera il rispetto de' vicini, ed è cagione di sicurezza. Anche nello stato di natura l' uomo tanto è sicuro, quanto è rispettato, e temuto: e 'l timore, e 'l rispetto, non d'altron-

de derivano a proporzione, che dal ſapere, dalla grandezza, e dalle forze: s' inferiſce quindi da tanto, che tutti quegli oſtacoli, che faccino argine al precetto divino, o ſia obbligo poſitivo di legge, e tendono a ſnervare i fondi di robuſtezza dello ſtato, ſiano da per se ſteſſi odioſi, e riprovati. Il celibato è uno di queſti; perchè ſi oppone alla moltiplicazione della ſpecie, ecco che reſiſte in conſeguenza al precetto, e debilita li fondi di robuſtezza dello ſtato; dunque non può eſſere, che odioſo, e riprovato.

Non è però noſtro penſiere di volerci con queſte premeſſe frameſcolare in quelle diſpute, ſe il dritto naturale dell'unione di due ſeſſi ſia libero, o neceſſitato all' opera di fruttificazione, che preſſo gli eruditi rimane ancora indeciſo, perchè poſſa crederſi, che da noi ſi voglia inferire, che il celibato ſia contro natura, e moralmente impraticabile; e che ne ſia della gente Ebrea, la quale ſul dubbio, ſe fuſſe obbligo poſitivo di legge divina queſta facoltà fecondatrice, cuſtodì il dritto, come obbligo perfetto; o di quel che s' è ſoſtenuto da altri, che per Adamo fuſſe precetto, come quello, da cui dovea aver principio il Genere Umano; ma che poi multiplicati gli uomini ceſſaſſe, ed in propria balia rimaneſſe, o il celibato, o la congiunzione (1), ovvero quel che Puf-

(1) *Cumberland. de leg. nat. ec.* 8. §. 9.

Puffendorfio foftiene, che fia precetto, ma moderato in quelle circoftanze, in cui l' uomo fi rattrova (1); mentre che che ne fia di quefte difpute, noi perchè iftruiti nel Vangèlo, non dobbiamo cercare interpetrazione alla legge divina su tal propofito; perchè Crifto, venuto al Mondo per adempirla, pubblicò il celibato per un atto di perfezione; e chi l'efercita di fpontanea elezione, egli non è dubbio, che al più eminente grado di perfezione fi eftolle. Non fi vuol sforzare la libertà, fe l' efercizio di quefta virtù fi cerca, e fi brama. Noftr' idea però dal propofto argomento fi è d' inferire, che il celibato dalle ordinazioni e di natura, e di focietà civile fia riprovato, perchè tanto bafta per la caufa prefente, che colle regole del dritto fi deve efaminare. Il mettere in veduta le leggi degli Atenieſi, e Lacedomini, che'l vietarono fotto rigorofe pene, o la Papia Poppea de' Romani è fuor di ftagione. Quando due caufe concorrono, l' una vantaggiofa, e fvantaggiofa l'altra per lo Stato, è fempre in obbligo la poteftà di favorire la vantaggiofa per il pubblico bene, che ne rifulta. E qual caufa più vantaggiofa del matrimonio, ch'è il fondo di robuftezza dello ftato, o qual più fvantaggiofa del celibato, che lo fnerva?

Concorrono al vantaggio della noftra caufa il favore

(1) *Lib. 6. cap. 7. §. 7.*

vore della libertà, l'obbligo di natura, l' intereſſe dello Stato, e la legge del Vangelo (che noi piamente profeſſiamo), la quale quantunque innalzi il celibato al grado della perfezione; non lo precetta però, ma lo conſiglia. Felice chi l'oſſerva per libera elezione; ma infeliciſſimo chi lo profeſſa, o per fine d' economia, o per tratti di politica, o per altro qualunque ſiaſi rapporto. Siegue loro nell' anima, e nel corpo, quel che avvenne ai ſeguaci d' Uliſſe, che nelle tazze di Circe, perdevano l'aſpetto umano.

XLI.
Legati negati.

Quanto ſi è da noi fin' ora premeſſo, e dimoſtrato rileva, che la condizione del monacato, come impoſſibile, riprovata, e leſiva della libertà deve rimaner viziata, ed il legato ſi deve, anche quella non adempita, e ſi ſarebbe ſempre dovuto. E pure chi 'l crederebbe D. Antonia Gerbaſio, figlia di D. Ovidio, che volle andare a marito, ed è già moglie di D.Franceſco del Monte non potè il legato conſeguire. D. Marianna figlia di D. Antonio, vedova di D. Gregorio Foderici ad onta di qualunque preghiera, e di tante lacrime, neanche il potè mai avere; come no'l conſeguirono D.Argenzia Gerbaſio figlia di Capitano Egidio di Tolve, e D. Tereſa figlia del fu D. Matteo. Hanno avuta la bontà l' odierni Amminiſtratori di corriſpondere il legato a qualcheduna della famiglia non prima di quando con autentico documento ſi ſia fatto loro coſtare della ſolenne profeſſione nella Clauſura. Non è baſtato l' ingreſſo nel Monaſterio, non la prima veſtizione;

ſi è

ſi è voluto l' ultimo atto del ſacrifizio della libertà per ammetterle. E ſiccome queſta famiglia diſcacciata dagli Amminiſtratori è ridotta nell' ultime ſtrettezze, ed abbonda del peggior ſeſſo, la domeſtica economia urge, ed eſigge, che vittime non volontarie ſi mandaſſero ne' chioſtri; e perchè ad eſeguire lo sforzato diſegno biſognano delle ſpeſe per l' ingreſſo, ſi è fatto di volta in volta iſtanza agli Amminiſtratori, perchè anticipaſſero a tal' uopo, o tutto, o parte di queſto legato; ma a' prieghi, a'pianti di giuſtizia pieni, che avrebbero intenerito i più duri macigni, non ſi è dato mai udienza. *Che portino la fede della ſolenne profeſſione, ed avranno il legato*, è ſtata ſempre la coſtante riſpoſta contro la volontà del teſtatore, e la dichiarazione di D. Giuſeppe Torelli. *Tanta ne animis cæleſtibus iræ!* Come due Eccleſiaſtici inſigniti de' più riſpettablli caratteri di Penitenziere, e di Piovano ſentono così poco della giuſtizia, della carità, e del dovere? Alla fine, che mai loro ſi cercava? Una picciola parte di quell'aſſe, che compone il Monte, e ch' è patrimonio di queſta famiglia, perchè frutto de' ſudori degl' avi ſuoi, ſi è coſtituito a di lei comodo, e vantaggio. Si è chieſto il legato particolare laſciato dal teſtatore per monacar le donzelle della famiglia, e pur ſe l'è negato. Gli eſempj ſon per le mani. Di ſette figliuoli laſciati da D. Matteo Gerbaſio non guari trapaſſato, tre ſono giovanelle di età adulta. Anelano le diſſaventura-

turate di chiuderſi in qualche Clauſura; perchè giuſta li calcoli credono minor male ſacrificare la libertà al biſogno, che non ſacrificare l'oneſtà, e la vita per lo biſogno. Manca loro ogni oneſto ſoccorſo, e manca loro fino il pane da ſatollarſi. Adoperano prieghi, e lagrime; ma ſiegue loro quell' appunto, che avvenne al povero viandante eſpreſſo nel Vangelo. Giaceva coſtui ſulla pubblica ſtrada impiagato, afflitto, e privo d' ogni umano ſoccorſo; Si raccomandò al Sacerdote, ed al Levita; che per ivi tranſitavano, e coſtoro ſenza compaſſione alcuna, privi di umanità *prætereuntes vident*. Veggono gli Amminiſtratori, che ſono pure un Sacerdote, ed un Levita, queſte infelici donzelle in tali miſerie, che rimarranno, o preda della fame, o per iſpegner queſta, preda del vizio; cercano dalle loro mani le ſoſtanze de' loro maggiori a quel fine iſteſſo, che furon ad eſſe laſciate; e pure gli Amminiſtratori *prætereuntes vident*.

D. Maria Gaetana figlia di D. Ovidio ſarebbe ſtata nell' iſteſſo caſo, ſe li di lei fratelli ſtringendoſi tralle anguſtie fin dal paſſato Ottobre non ſi foſſero riſoluti ſupplire alle prime ſpeſe, per trarſi fuori da maggior timori. E non oſtante, che la veſtizione ſia ſeguita, il legato con inudita franchezza ſi niega. E per non funeſtarci più la mente all' aſpetto di così tetre immagini, ci diſpenſiamo di dire quello, che alle quattro pupille del fu D. Pietro della Città di Tolve avviene. Fu ad eſſe colla madre vedova aſſegna-

to il miserabile sussidio di duc. 10.al mese; ma perchè vogliono gl' Amministratori, che quest' orfanelle vadino a chiudersi nel Chiostro da oggi, gli han sospeso il sussidio (chi 'l crederebbe!) sono ormai venti mesi. Quai danni, e quale sconcerto abbia sempre recato, e tuttavia reca questa condotta degli Amministratori sarebbe doloroso il ricordarlo. La speranza però, che abbiamo di vederli rimossi dall' amministrazione per li motivi, e ragioni, che nell' antecedente §. abbiamo addotte ci consola alquanto, e allevia in parte le afflizioni degl' interessati.

XLII. Si parla dell'accrescimento del legato alle donne.

Da ciò, che abbiamo fin' ora detto adunque, se ne deduce evidentissimamente, che, o si riguardi la mente del Testatore dichiarata a favore delle legatarie, e diretta alla più comoda situazione delle medesime, o si rifletta alla natura istessa del legato (1), sempre le sarà questo dovuto, o che si faccino Monache; che le piaccia maritarsi. Faremo ora brevissimamente un'altra riflessione, che influisce moltissimo a non render vana l' essecuzione del detto legato in qualunque de' due casi. D. Antonio Gerbasio morì nell' anno 1725. e volendo beneficare le femine discentino dalla sua Famiglia, lasciò loro un legato di duc. 500. acciò

(1) *Si quis cælibatus, aut viduitatis conditionem hæredi, legatariove injunxerit: hæres, legatariusve ea conditione liberi sunto, neque eo minus* DELATAM HEREDITATEM, LEGATUMVE *ex hac. l. consequuntor. Heinec. lib. 1. cap. V. de variis leg. Pap. Popp. Capitib.*

ciò avessero potuto COMODAMENTE MONACARSI. Dunque il fine del Testatore (come si è detto un'altra volta) fu la comoda situazione delle legatarie. Ma perchè la condizione di que' tempi portava, che 500. duc. bastassero per comodamente mandare ad effetto la sua intenzione, perciò egli non legò più per quest' oggetto, che ducati 500. Sapeva egli benissimo, che ne' Conventi convicini di quella Provincia per monacare una donzella ben nata non vi voleva altra spesa; perciò tanto lasciò, e non più. Si deduce da questo, che se D. Antonio Gerbasio avesse conosciuto essere necessaria maggior somma pel conseguimento del suo fine, maggiore ne avrebbe loro legata; giacchè il suo fine, come si è ripetuto, era di COMODAMENTE collocarle; se dunque egli non ebbe altro in pensiere, che la commoda situazione delle sue legatarie, ne viene in conseguenza, che in qualunque stato queste si abbiano a collocare, sempre si deve avere innanzi gli occhi il fine del Testatore, la comodità delle medesime. La condizione de' nostri tempi ella è tale, che non possono altrimenti le donzelle monacarsi in quelle contrade, che colla somma almeno di duc. 1500. e non possono passare a marito, senza che abbino una dote corrispondente. Riguardo al primo caso potrà colui, a chi spetta prenderne i riscontri, per assicurarsi di una tal verità. Oltre a che ciascheduno senza di questo può esserne da se ben persuaso, se gli piaccia di riflettere a quali mutazioni siano state soggette queste nostre Regioni

(per

(per non dir delle altre) da pochi anni in quà. E poi si sa, che son così fatte per lor natura le cose del Mondo, che col volgere degli anni, e colla successione dell'etadi, vanno anch'esse a cangiarsi, e ad acquistare un'aspetto novello. Le guerre, qualche anno calamitoso l'acquisto, che si fa di un Regno da un Principe glorioso, la polizia diversa, le nuove leggi, una popolazione più vasta, un gusto più raffinato, il lusso più accresciuto sono tutte cagioni, che contribuiscono alla mutazione, e vagliono a produrre la diversità de' tempi. Si devono adunque gl'interessi del pubblico, e de' privati da un savio Principe (come noi per nostra ventura abbiamo sempre quì sperimentato), e da' supremi Ministri, e Magistrati sempre accomodare alla condizione de' tempi, e come variano le circostanze, e sono diverse le combinazioni di questi, così devono bilanciarsi i rapporti di quelli per sostener l'equilibrio tanto necessario pel buon'ordine d'ogni ben retta Repubblica.

XLIII. Riflessione su la mutazione de' tempi.

Varie mutazioni la diversità de' tempi, e le varie combinazioni hanno prodotto in questi nostri felicissimi Regni, sicchè siamo in circostanze di non poterci valere dell'economia di presso un mezzo secolo indietro, bisogna adunque adattarsi al tempo, e così facendosi nel nostro rincontro, si vedrà, che non bastano li duc. 500. legati da D. Antonio Gerbasio per *commodamente* collocare le femine discendentino dalla sua famiglia; onde sarà necessario di accrescerlo in modo, che cor-

risponda alla condizione de' tempi presenti, che così combinerà ancora coll'idea del Testatore; altrimenti sarà sempre inutile per le nostre legatarie il legato, mentre non potranno monacarsi; perchè non bastando i duc. 500. e non avendo i loro Genitori, come supplire a tutte le spese per la vestizione, e per la professione, il legato mai si chiederà, ed in conseguenza mai si adempirà la volontà del Testatore, e queste infelici donzelle della Famiglia resteranno prive di un beneficio così grande, accordato loro dalla giustizia, e dall'amore di un tanto congionto, con danno, e pericolo gravissimo della di loro incerta fortuna.

XLIV.
Legato de' Studenti.

Queste poche riflessioni, che si son fatte a favore delle donne della Famiglia, devono ancora valere a pro de' maschi della medesima, a' quali si lasciò dal Testatore il legato di duc. sei il mese per ATTENDERE AI STUDJ. E ripetiamo lo stesso, che forse allora, che testò D. Antonio, bastava tal picciola sovvenzione; ma ora, che il tempo non corrisponde a quello di prima, non bastano per nulla. I viveri più cari, le piggioni avvanzate, ed altre cose simili richiedono un' assegnamento maggiore. E comecchè concorre a loro vantaggio una causa pubblica, qual'è quella di procurarsi per quanto si può, che siano gl' individui delle Famiglie istrutti nelle scienze, e ben' educati alla meglio, tanto più sperano, che per essi non vi sarà punto di dubbio per l'accrescimento di un tal legato. E sopratutto se si ri-

rifletta, che la volontà del Testatore è per il di loro maggior bene. Si facci adunque un conto all'ingrosso, e si portino i giovinetti di questa Famiglia a studiare in Napoli, e si situino in qualche Collegio, o da loro in casa privata, e poi si decida, se possono, o no bastare sei ducati al mese; mentre essi saranno contentissimi dopo questo calcolo di riceversi quello, che i saggi Giudici vorranno determinare. Abbino però innanzi gli occhi, che molti ragazzi della Famiglia sono stati per la miserabile condizione de' loro Genitori in circostanze di perdersi nell' ignoranza, per non aver come sostentarsi in Napoli, siccome attualmente si stanno consumando nell'ozio li figliuoli di D. Matteo Gerbasio, e quei di D. Giuseppe di Tolve; perchè non avendo li genitori, come contribuire alla spesa, che vi vorrebbe di più dei duc. sei, non hanno potuto quì sostenerli per far loro assistere ai studj.

§. IV.

I Congionti del Testatore devono essere preferiti agli estranei nella distribuzione de' soccorsi, che si danno dal Monte.

NOn v'è a dì nostri stata causa, nella quale siano concorse tante ragioni ad avvalorarne l'intraprendimento, ed a lusingare le giuste speranze degli attori per l'esito felice di quella, quante ne accompagnano la causa presente. Abbiamo già di molte parlato. Ora ne metteremo

in iſcena due una dopo l'altra, che a sfidar tutta l' affollata turba de' funeſti effetti del fato, ſempre dovrà a favor noſtro deciderſi; poichè è tale la condizione delle medeſime, che per qualunque aſpetto ſi riſguardino, non tramandano da tutti i lati, che viviſſimi raggi di giuſtizia, e di pietà, di ragione inſieme, e di equità. In queſto §. parleremo della prima, nel ſeguente della ſeconda faremo parola.

XLV. Diſtribuzione ordinata dal Teſtatore, e norma da eſſeguirla.

D. Antonio Gerbaſio ordinò nel ſuo teſtamento, che di tutto quello, che avvanzava dalle annue diſtribuzioni, ſe ne foſſero fatte tre porzioni. La prima ſi foſſe impiegata per meſſe, e le due altre ſi foſſero diſtribuite per elemoſine a poveri civili. Ora almeno fra queſti poveri ſi luſingavano i congionti del Teſtatore poter avere un luogo diſtinto, e privilegiato. Ma che! I noſtri Amminiſtratori non l'hanno mai capita a coteſto modo. Siamo adunque nella neceſſità di mettere in carta, ed in dimoſtrazione ciò, che da se ſteſſo ſi manifeſta, ed è noto a chiccheſia.

Il Sommo Iddio, la natura, il Mondo, tutte le leggi divine, ed umane, tutti i DD. Sacri, e profani vogliono, ci preſcrivono, ed inſegnano, che nell' ordine delle diſtribuzioni della carità ſi debbano preferire i congionti ai Domeſtici, i Domeſtici agli eſtranei, gli eſtranei Concittadini ai ſtranieri, e così avanti. Poſto adunque per verò, ed invariabile queſto punto di legiſlazione eterna; non ſi sà comprendere, come tra le altre ſciagure abbia potuto anche toccare

in

in forte agl' infelici nostri Clientoli, non potere sperimentare cotal dritto di prelazione su le distribuzioni delle limosine, che si fanno dagli Amministratori del di loro Monte. Oh Dio buono, e perchè tant' odio con questi miserabili! Son Sacerdoti alfine, Padri, protettori primarj de' poverelli, esempj di giustizia, e di virtù, istruttissimi più di ogni altro nell' essercizio di un tanto dovere, e come han potuto negare ajuto a chi gli domandava per carità quello, che potevano domandare per giustizia? Chi può resistere senza sconcertarsi ad immagini sì triste. Questa appunto è una di quelle ingiustizie, che fa scuotere la natura istessa.

XLVI. Veri principj della carità, e ordine della medesima.

Proviene la carità dalla legge di natura in quanto ella concerne l'amor del prossimo, perchè l'amore è il principio dell' istessa legge, al quale ci obbliga il Sommo Iddio (1), e come tale riconosce tre oggetti, Iddio, noi stessi, ed il prossimo (2). Siccome adunque l'amore per ordine riconosce gli oggetti de' suoi naturali doveri, così l'ultimo oggetto del medesimo per ordine devesi considerare, e poichè abbiamo detto, che egli viene regolato, e risguardato dalla carità, perciò diciamo coll' Apostolo, che questa ancor deve essere ordinata, e che, per essere la maggiore

(1) *Heinec. de jur. nat., & gent. L. 1. cap. 111. §. 79.*
(2) *Hein. L. cit. §. 90. Puffend. de jur. n. & g. 4. 3. 6.*

giore fra le virtù Teologali (1) costituisce, secondo i SS. PP., e i Teologi una sola virtù coll'amore dovuto verso Dio, portando il medesimo nome di *carità* tanto l'amare Iddio, quanto l'amare il prossimo nostro per l'amor di Dio. Diciamo finalmente, che ella è la Regina di tutte le virtù, e che il suo maggior preggio è la Giustizia, l'economia, e l'ordine, col quale si distribuisce. Nè è difficile a conoscersi con qual'ordine, e con qual misura corra l'esercizio di un tal dovere. Si legge in un passo della Cantica (3) *Deus ordinavit in me caritatem*. Noi non vogliamo però fondarci solo nel senso di queste parole, mentre senza di questo sappiamo, che non v'ha chi non cerchi, o desideri per naturale istinto in tutte le operazioni morali, intellettuali, e dell'arte, l'ordine, e la proporzione, per cui esse piacciono; perchè l'ordine le rende più belle, e conformi alla mente di Dio, ed alle idee del vero, del buono, e del bello in noi impresse dal medesimo Dio. Ma la virtù della carità per essere bella, fa duopo, che venghi anch'ella con ordine distribuita. Iddio stesso giustissimo, e sapientissimo non gradisce alla rinfu-

---

(1) S. Paolo *ad Cor. XIII. 13. Nunc autem manet fides, spes, caritas. Tria hæc, major autem horum est caritas.*

(2) *Luc. X. 27.*

(3) II. 4. *Cant.*

fusa ogni sacrifizio, ma sì bene quelli, che gli sono offerti con equità, e giustizia. Ora è fuori di dubbio, che l'amore, e la carità regolarmente si ha da essercitare più verso i proprj Congionti, che verso quelli, che non hanno questo legame, e la natura istessa con interno impulso ce l'insegna. A questi principj fa perfetta consonanza la dottrina del Vangelo; imperciocchè Cristo venne a perfezionare, ed a maggiormente raccomandare, e non già a togliere le oneste leggi della natura. Il perchè l'Apostolo ebbe a dire, scrivendo a Timoteo (1): *Se alcuno non ha cura de' suoi, e specialmente de' più congiunti, egli così operando niega co' fatti la fede, e la vitupera, mostrandosi peggiore degl' infedeli.* Perchè costoro almeno per solo naturale istinto amano, e cercano di ajutare chi è con essi loro unito per sangue; tanto più se questi si trovino in bisogno. Ingiustizia sarebbe adunque, e rendere viziosa una sì eccellente virtù con renderla indiscreta, se si pensasse nell'ordine della carità preferire a' bisognosi domestici i poveri estranei.

XLVII. Ordine prescritto dalle leggi.

Oltre a che così le Divine, che le umane leggi obbligano singolarmente ad alimentare que' del sangue. In fatti dicono tutti i Sacri Espositori, che hanno della limosina parlato: Che sicco-

(1) *I. Tim. V. 8. Si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet, Fidem negavit, & est infideli deterior.*

ſiccome o in vita, ch' è meglio, o in punto, che ſi muore, ſi deve far ſempre porzione del proprio aſſe a' poverelli, e non già laſciar tutto tutto a' Congionti; così dicono, che ſarebbe un' eccesſo biaſimevole il privare di troppo la famiglia per arricchire le Chieſe, per procacciarſi gran numero di ſacrifizj, oppure con rallegrare con limoſine copioſe il cuore de' poverelli, benchè tanto a noi da Dio raccomandati; poichè ſarebbe un' atto ſtranamente ſottopoſto alle detrazioni, o lamentanze altrui, che rappreſenterebbero il primo dritto. Perciò la prudenza dee ſempre vegghiare per colpire nel giuſto, e nel meglio, ond'è, che chiunque ha congionti, è obbligato dalle umane leggi a dichiararli ſuoi eredi, e queſta obbligazione manca, e creſce ſecondo li diverſi rapporti del parentado; di modo chè, quando queſt' obbligo non vi ſia per legge, ſecondo le noſtre poſizioni, naſce dall' ordine della carità, dacchè ſi opererà ſempre più ſaggiamente con ſoccorrere i proprj congionti, anche contrarj, che con fare un Sacrifizio a Dio di quanto uno poſſiede. S. Agoſtino (1) ſoleva didire: chiunque vuol fare Erede una Chieſa diſeredando il figliuolo, vadi a cercare un' altro, e non già me, che accetti ſimili eredità. Non ci

(1) *Serm. 355. n. Quicumque vult exhæredato filio, hæredem facere Eccleſiam, quærat alterum, qui ſuſcipiat, non Auguſtinum.*

ci ſarebbe virtù in queſto genere di carità, poicchè reſterebbe violato l'ordine di natura, e confuſa la legislazione divina, ed umana, ed averebbe luogo il cennato inſegnamento dell' Apoſtolo, cioè di eſſere una inſopportabile inumanità *il non aver cura de' proprj Congionti*, e perciò attentamente ſi deve caminare, quando ſi conſigliano i teſtamenti da'Miniſtri di Dio: *acciò non ſiamo di ſcandalo a veruna perſona, ne diamo occaſione, che venghi biaſimato il noſtro Miniſtero* (1).

XLVIII.
Si adattano le maſſime vere della carità al caſo noſtro.

Conchiudiamo adunque, ſenza più divagarci, che ſecondo gl'inſegnamenti più vivi della natura, il preſcritto delle divine leggi, e 'l ſentimento de' più cordati Teologi [2], il dovere della carità deveſi aſſolutamente eſercitare con ordine virtuoſo, giuſto, e ragionevole, e che s'egli è così con quell' ordine appunto ſi deve regolare la diſtribuzione delle rendite del Monte detto di Gerbaſio. Abbiamo i congionti del Teſtatore, i quali, decaduti da quel primo ſplendore, nel quale piacque alla provvidenza di loro ſituare, *nunc fame pereunt*, e gli tocca a deſiderare, ed a chiedere in carità quello, che altri godono, ed a dritto,

O ed

(1) 2. *ad Corinth. VI. 3. Nemini dantes offenſam, ut non vituperetur miniſterium noſtrum.*

(2) *S. Paol. in* 3. *diſtint.* 19. *S. Tom.* 22. *qu.* 34. *art.* 9. *Sylveſt. Medin. Toled. Vaſquez, & cæteri penes P. Andr. Lanfranc. in opuſc. moral.* 8. *qu.*18. *num.* 2.

ed a' rovescio dalle sostanze de' loro Antenati: Ad essi senza delitto, accade quello che leggiamo nelle sacre pagini del mal'accorto Figliuol prodigo, che nudo, ed affamato pieno di rimorsi, e di pentimento del suo fallire desiderava quello, che si buttava in casa del padre, e che si consumava per tanti servienti. Così appunto accade a' nostri miserabili Clientoli. Desiderano, anelano ciò che si spende per tanti stipendiati dal Monte, e si contenterebbero anche d'essere al posto di quelli, e non veder così dissipate quelle sostanze avite lasciate per loro beneficio. Se quelle parole in BENEFICIO, E COMODO DE' MIEI EREDI non valessero ad indurre una successione, o un fedecommesso a favore degl' individui dalla famiglia del Testatore, vagliano almeno ad includerli fra que' poverelli, che devono essere dal Monte soccorsi.

XLIX. Si conchiude l'argomento colle autorità delle leggi, e degli Eruditi.

Così abbiam veduto, che vuole l' istinto della natura, così comanda la legge divina, e così abbiamo appreso da' fonti più puri della Teologal dottrina, e non altrimenti comandato, ed insegnato ci viene dalle leggi de' Romani (1), e dagli eruditi. Tutti esclamano *caritas ordinata primum consanguineos, deinde exteros invitat*. Celebre si è, e confacevole ancora al caso nostro, la causa del Monte di Onofrio Salvato patrocinata da Gio: Leonar-

(1) *L. quæ Pat. Filio Verb. Pietate ff. fam. bercisc. Bart. in L. Sticus libere ff. de leg.* 112. *Tiraq. tract. piæ causæ P.* 155.

nardo Rodoerio [1], nella quale, essendosi attaccato il testamento per difetto di volontà proveniente da mente non sana, si fece quello valere, perchè lodevole nell'ordine della distribuzione, e questa decisione, rapporta l'autore, che durò più giorni, e fu la materia sollennemente discussa. Non altrimente adunque, siamo sicuri, che sarà per intervenire ai nostri Clientoli, i quali, quando mai fossero nel cimento di perdere la successione di D. Antonio, e D. Pietro Gerbasio [il che per le addotte ragioni non potrà accadere] non se li potrà almeno negare, che abbino ad essere li primi a godere con larga mano de'frutti di detto Monte. E chi sarà inumano tanto, e crudele che, ricalcitrando agl' interni stimoli della natura, e calcando le leggi tutte e divine, ed umane vorrà opporsi ad una verità, che proviene da' fonti così certi, e puri? Ah che non vi è certamente alcuno! Adunque quietamente riposiamo, e siamo sicuri, che per questa parte già la vittoria è nostra.

Tanto più giova a noi di costantemente sperarlo, perchè *per Dio*, *e per la carità* ci protestiamo altamente *in nome de' nostri Clientoli*, che se avremo la fortuna di poter dire una volta, *causa jam dicta est pro nobis* (come per giustizia speriamo) di mantener fermi vita durante, tutti que' mensuali sussidj a tutti coloro, a' quali sono

 stati

(1) *Conf.* 34. *n.* 36. *Quis non dicet*.

ſtati dagli Amminiſtratori aſſegnati ; acciò non abbia la loro felicità a produrre la diſperazione di molti, che ritraggono ſollievo da tal ſuſſidio. Tanto eſſi ſentono i ſtimoli della carità, e tanto noi, che l'abbiamo conſigliati.

§. V.

Il legato delle Meſſe ſi deve dare per intiero a que' della Famiglia in eſſecuzione degli ordini Reali.

NOn abbiamo la neceſſità di molto dilungarci in ordine alla dimoſtrazione della giuſtizia, che in ſe contiene la domanda fatta da' noſtri Clientoli, di aggiudicarſi ad eſſi il pingue legato delle Meſſe, che ſi deve in ogni anno ſoddisfare dal Monte, dappoichè abbiamo già per queſta parte la cauſa bella, e deciſa.

L. Si parla del Real Diſpaccio, e ſi adatta al caſo noſtro.

La M. del noſtro ſavjſſimo, e clementiſſimo Sovrano [D. G.] ci ha colla ſcorta de' ſuoi prudenti Miniſtri rilevato da infiniti mali. Egli ha procurato, e tuttavia fatica di renderci ſempre più ricchi, e felici. Egli ci ha con provvida cura cacciati da mille errori, tolti i pregiudizj, e ci ha di nuovi privilegj arricchiti, col favor de' quali ave a noi infiniti vantaggi arrecati. Tra i tanti ſenza dubbio riſpettabile è quello, col quale proibiſce aſſegnarſi ſtabili per fondi di Cappellanie addette alla celebrazione di Meſſe, e l'altro, con cui ſi laſcia all'arbitrio degli Eredi l'adempimento del legato delle meſſe iſteſſe.
Con-

Considerò Egli l'accorto Principe, che molte migliaja di poveri particolari venivano da una cotal disposizione assorbiti, e che molti capi di famiglia, *dum fame peribant*, doveano consegnare a' Preti, o a Frati qualche misero avvanzo d'impoverito patrimonio; acciò quelli ne avessero celebrate messe, e convertita l'elemosina in qual' uso meglio loro piaceva. Sicchè compassionando lo stato degli uni, e conoscendo la superfluità delle altre, venne per bene de' suoi fedelissimi vassalli a fare la sudetta riforma. Volendo oggi adunque i nostri Clientoli mostrare la loro ragione per tutti i lati onesta, giusta, e ragionevole, si avvalgono anche di questa novella Real legge, per esecuzione della quale vengono ad esperimentare un'altro dritto contro il Monte.

LI.
In Montesano vi è una Rettoria della famiglia con tredici Cappellani, e una Cappellania in S. Brigida.

Concorre nel caso nostro ad avvalorar la dimanda una rilevantissima circostanza, quant'è quella, che già per ordine del Testatore si ritrova eretta in Montesano sua Patria una Rettoria con tredici Cappellani, i quali portano di spesa novecento ducati all'anno, e tutti sono addetti a celebrar Messe per l'anime de' defonti della famiglia, sicchè abbiamo già quattordeci messe al giorno. Vi è di più un' altra Cappellania in S. Brigida, nella quale vi si dice una Messa quotidiana, eretta dal Testatore, mentre viveva, e stà assegnata alla medesima una partita di duc. 100. annui sopra i sali di Barletta; sicchè uniti ai 900. fanno mille duc. annui di messe per suffraggio dell'anime de' congionti del Testatore. Pa-

re a nostro corto intendimento, che possono loro bastare senza caricare di più l' eredità. Questa ragione adunque unita alla Real determinazione raddoppia la giustizia della nostra domanda, ed unite opereranno in modo, che senz' altro dire, si assegni a' nostri Clientoli questa porzione dell' eredità di D.Antonio Gerbasio, che si trova assegnata per celebrazione di altre messe, restando ad essi il peso di farne celebrar altro numero a misura, che potranno.

EPILOGO, E CONCHIUSIONE.

MA è tempo ormai di finirla. La chiarezza delle ragioni, e la giustizia, che inseparabilmente accompagnano le pretensioni de' nostri Clientoli ci dovevano per altro persuadere ad essere un pò più brevi; ma l' importanza della causa, e'l vivo desiderio, che ci abbiamo inteso in petto con insoliti moti urtare per trarre dalle miserie una turba d' infelici, ci ha spinti oltre l' uopo a più dire. Questi stessi effetti ci auguriamo, che faccino i loro casi dolenti anche nell' animo di que' giusti, e savj Senatori, i quali hanno la causa a decidere; e siccome le querele di questi miserabili nostri Clientoli tutte asperse di lacrime, e di tenerezze hanno penetrato, e commosso il Real animo di S. M. [D. G.] e di chi con somma gloria immortale gli siede a fianchi per consultarlo ne' maggiori affari, così siamo più che sicuri, che

che troveranno l' isteſſe diſpoſizioni negli animi di quelli , onde abbiano ad impiegar tutta l' opera loro per contribuire alla felicità , alla ſalvezza, al rinaſcimento di coſtoro. Ma qual biſogno evvi mai di andar riſvegliando la pietà in ſeno di coloro, ove, come in ſuo ſeggio, riſiede? Non è queſta la congiuntura, nella quale ſe ne dovrà da eſſi fare la maggior moſtra . La ſerbino pure ad uopo migliore . La noſtra cauſa ella non richiede che un'eſſempio di giuſtizia. Queſta ſerva loro di ſcorta virtuoſa compagna, e ſola accorra a deſtar nei di loro animi ben fatti ſentimenti tutti conformi alle ſue ſantiſſime leggi. E ſiccome in tutti gli altri rincontri, così nelle preſenti avventuroſe circoſtanze li guidi ſu l'orme ſue; mentre, non eſſendo d'altro fornito il treno delle noſtre domande, che di ragione, e di giuſtizia, giuſti, e ragionevoli, come già ſono, ſolo eſſer debbono per poter diſcernere: che la diſpoſizione di D. Antonio Gerbaſio ella è tutta a favore de' noſtri Clientoli ; mentre abbiamo oſſervato, che la porzione del Chierico D. Pietro, così per volontà del medeſimo , come per la confeſſione , e dichiarazione fattane dall' isteſſo Teſtatore , ad eſsi ſia libera dovuta: che quella di D. Antonio anche ad eſſi ſi debba; dappoichè la volontà del medeſimo, *quæ regit* , *&* *gubernat* le diſpoſizioni teſtamentarie , è dichiarata a favore de' medeſimi , e che in conſeguenza queſti ſiano i legittimi Eredi di quello. Che in diloro commodo,

e van-

e vantaggio fu fondato quel Monte, che da'fuoi Amminiftratori fi è finto fino a queft'ora per lo folo Erede.

Abbiamo fatto ben'anche vedere, che quando anche non foffe così chiara la volontà del Teftatore a favore de'congionti della Famiglia, volendofi togliere ad effi per darfi ad eftranei, fi farebbe un torto alla natura, alle leggi, ed a chi ha teftato in pregiudizio di coloro, a beneficio de'quali è ftato difpofto: fi è fatto vedere inoltre, che quanto per una fatalità, e fenza pregiudizio del vero, poteffe valere il teftamento in quei termini, nei quali fi è fin' ora capricciofamente interpetrato; in quefto cafo avrà bifogno delle riforme, per correggere gli errori del Teftatore, e quei, che in feguela di quefti fi fono dagli Amminiftratori commeffi. Si è quindi notato, che gli errori commeffi dal Teftatore furono due principalmente, quello cioè di lafciare la fiducia, e l'amminiftrazione a'Preti, e quello di effentarli dal neceffario pefo di rendere il conto della di loro amminiftrazione. Riguardo al primo fi è alla lunga dimoftrato, che non può reggere per quefta parte il teftamento, perchè l'iftituto Chiericale, la canonica difciplina alle divine leggi accomodata, tutte le civili legislazioni, l'intrinfeca ragion di Stato, e la prefente coltura del noftro Regno vietano rigorofamente a Chierici, ed a Sacerdoti l'ingerenza negli affari del fecolo; acciò non fiano diftratti dalle cure troppo ferie dell'altare. In ordine

dine al secondo si è fatto vedere, che contenendosi in quella una condizione *contra jus*, resta da per se stessa ineseguibile; mentre l' esecuzione della medesima offenderebbe il *privato*, e 'l *pubblico diritto*. Si è dimostrato ancora, che il legato lasciato alle donzelle della Famiglia per monacarsi si debba accrescere attenta la condizione de' tempi, e l'avvanzo delle doti, e delle spese per lo vestimento avvenuto, anche ne'Monasterj poco corrispondenti alla condizione delle medesime, e che si debba estendere al caso omesso del maritaggio, potendosi verificare per l' atto equipollente la condizione voluta dal Testatore a favore delle medesime. Si è fatto vedere, che i congionti della famiglia debbono essere preferiti nelle distribuzioni mensuali, che si fanno dal Monte, volendo l' ordine della Carità, che si preferiscano i congionti agli estranei. E finalmente si è ricordato, che il legato delle Messe si debba tutto per intiero in esecuzione delle ultime Reali determinazioni, restando agli eredi il peso di far celebrare quelle messe, che stimano. Queste sono in breve le ragioni de i nostri Clientoli in dimostrazioni di quelle domande umiliate alla M. del Sovrano (D. G.), le quali speriamo, che abbino a rinnovare quella impressione, che in simili rincontri suole la giustizia risvegliare nell' animo di quegli imparziali Senatori, che hanno delle medesime a giudicare, e che per maggior esattezza ci hanno dato l'autorevole comando di formare la presente memoria.

Si

Si tratta di sollevare più famiglie dal fondo della disperazione, e della miseria, le quali, mentre affamate, e nude languono in uno oscuro cantone della Terra, son condannate dal capriccio altrui (per non dir altro) a veder dissipate, e distratte tante ricchezze sudor degli Avi loro, dai quali furono opportunamente lasciate a di loro commodo, e sollievo. Si tratta, che non possono ora questi avere in carità una porzione di quel ricco retaggio, che per giustizia spetta ad essi per intero. Si tratta di correggere tanti abusi, che in pregiudizio delle leggi fondamentali dello Stato si sono fatti finora trionfare. Si tratta finalmente, che concorrono nella causa presente tutti que'riguardi, che son degni delle cure più serie di un Magistrato eletto dalla giustizia del proprio Sovrano all' esame, ed al sostegno della verità. Un Monte istituito a favore della Famiglia del Testatore, individui dell'istessa famiglia avviliti, e spogliati dagli amministratori del medesimo, Amministratori Preti, legati non soddisfatti, elemosine negate, miserie, e chiari dritti da un lato, ricchezze, ed inumanità dall'altro; di quà pianti d'infelici nipoti, di là fierezza in chi fu destinato a far le veci degli Avi; quindi tutte le leggi conculcate, e depresse, quinci la ragion di Stato violata, e schernita, formano il serio soggetto della presente causa.

Debbono adunque armate di zelo, e di premura la ragione per sostenere i dritti della natura, la religione per frenar gli abusi degli Ecclesiastici,

la